



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 21 - 28 MAGGIO 2025

Sommario

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 234 del 17.04.2025

PROTOCOLLI ISPETTIVI DI APPROPRIATEZZA, LEGITTIMITÀ E CONGRUITÀ DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE DELLA REGIONE ABRUZZO - MODIFICA DGR 902/2024

Deliberazione n. 235 del 17.04.2025

TAR ABRUZZO L'AQUILA SENTENZA N. 513/2024 – CONTENZIOSO CASA DI CURA PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA SRL C/REGIONE ABRUZZO ISTANZA ACCREDITAMENTO POSTI LETTO - DISPOSIZIONI

Deliberazione n. 236 del 17.04.2025

TAR ABRUZZO L'AQUILA SENTENZA N. 425/2024 – CONTENZIOSO CASA DI CURA INI SPA C/REGIONE ABRUZZO ISTANZA ACCREDITAMENTO POSTI LETTO - DISPOSIZIONI

Deliberazione n. 237 del 17.04.2025

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELL'AMBULATORIO DEDICATO PER AUTISMO CENTRO SAN CLEMENTE SITO IN CASTIGLIONE A CASAURIA (PE), C.DA SAN CLEMENTE N. 23, DELLA FONDAZIONE PAPA PAOLO VI

Deliberazione n. 240 del 17.04.2025

SAN ROCCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - RSA VILLA DOROTEA -- - REVOCA DGR 126 DEL 27 FEBBRAIO 2025.

Deliberazione n. 241 del 17.04.2025

PROVVEDIMENTO VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELLA DGR N. 207 DEL 22 APRILE 2022 DELL'UNITÀ DI RACCOLTA FISSA E MOBILE CROCE ROSSA ITALIANA CON SEDE A L'AQUILA

Deliberazione n. 248 del 30.04.2025

ATTO DI INTESA REGIONALE FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA SECONDA PROROGA DECENNALE DELLA CONCESSIONE DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE DENOMINATA "CELLINO STOCCAGGIO" ALLA SOCIETÀ STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.P.A. (EX EDISON STOCCAGGIO S.P.A.), AI SENSI DEL DECRETO M.I.S.E.

21 GENNAIO 2011

Deliberazione n. 292 del 20.05.2025

APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO

REGIONE ABRUZZO - DPB - DIPARTIMENTO RISORSE

Determinazioni

Determinazione n. DPB006/269 del 20.05.2025

Tassa Automobilistica Regionale anno tributario 2023. Formazione ruoli di cui al D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. ii. - Individuazione della data del 30 giugno 2025 quale termine perentorio di pagamento e di presentazione di istanze per la regolarizzazione del tributo.

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/172 del 05.05.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Villa Volpe" nel Comune di Giulianova (TE). Ditta esercente Nobile Ernesto S.a.s. Conclusione dell'attività estrattiva e del ripristino ambientale Aggiornamento Determinazione DPC025/418 del 06/11/2024

Determinazione n. DPC025/173 del 07.05.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Bivio" nel Comune di CAMPLI (TE) Ditta esercente: Orsini Maurizio Conclusione dell'attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Determinazioni

Determinazione n. DPE015/111 del 15.05.2025

Codice Univoco PE/D/4098. Ditta ARCI PESCARA APS. Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso ad uso igienico mediante n.1 pozzo ubicato in Via Primo Vere spiaggia libera lotto 1 nel Comune di Pescara (art. 22, Decreto 2/Reg./2023).

Avvisi

Avviso di pubblicazione

Pratica PE/D/4106 - Ditta PETROL FUEL S.p.A. Domanda per il rilascio della concessione in sanatoria alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso autolavaggio mediante n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Pescara in Viale Marconi 196. AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

Avviso di pubblicazione

Pratica: CH/D/(da assegnare). Ditta Ristorante "da IVA" S.r.l. Istanza di concessione di derivazione in sanatoria di acqua pubblica sotterranea per uso civile mediante prelievo da pozzo ubicato in località Chiaramilla, nel comune di Bucchianico (CH). AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

CONSIGLIO REGIONALE

Atti del Consiglio Regionale

RISOLUZIONE N. 19/Quinta Commissione del 15 Aprile 2025

Adozione del test per la diagnosi precoce della leucodistrofia metacromatica (MLD)

RISOLUZIONE N. 21/Quinta Commissione del 29 Aprile 2025

Provvedimenti a contrasto sul caro bollette

RISOLUZIONE N. 25/Quinta Commissione del 15 Aprile 2025

Conferma della deliberazione n.° 1985 del 14/10/2024 della ASL di Teramo relativa alla trasformazione della UOC di Ostetricia e Ginecologia del Val Vibrata.

PROVINCIA DI CHIETI

Atti degli Enti locali

ESTRATTO DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO N. 3 del 28.04.2025

INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA AL KM 17+000 DELLA S.P. N.150 "FONDO VALLE SINELLO 2".

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO INDENNITÀ ESPROPRIATIVA N. 4 del 08.05.2025

D.M. n. 49/2018 – Annualità 2023 - Intervento di messa in sicurezza tratti di Strade Provinciali - Distretto n. 3. Realizzazione rotatoria sulla S.P. 82 San Vito – Lanciano in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. 80 traversa di Treglio

ABSOLUTE ENERGY S.P.A.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 2,760 MWp, localizzato nel Comune di Corfinio (AQ)

ITALIAN SMART INVEST 5 SRL

Avvisi

Avviso

Riferimento Pratica Codice Rintracciabilità : 357419586 (da citare tale riferimento nell'oggetto della risposta) Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 979 m su Strada Comunale denominata Via Del Pioppo, Strada Vicinale e terreni privati, nel Comune di Sant'Omero (TE), per la connessione di un impianto di produzione solare 900kW.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018003 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Territoriale**

DGR n. 234 del 17/04/2025

OGGETTO: PROTOCOLLI ISPETTIVI DI APPROPRIATEZZA, LEGITTIMITÀ E CONGRUITÀ DELLE PRESTAZIONI
 EROGATE DALLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE DELLA REGIONE ABRUZZO -
 MODIFICA DGR 902/2024



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	17/04/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018003 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Territoriale

OGGETTO: Protocolli ispettivi di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Abruzzo - Modifica DGR 902/2024

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 8-octies del D.Lvo n. 502/1992 e ss.mm.ii. che stabilisce per le Regioni e le AASSLL l'attivazione di un sistema di monitoraggio e di controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali conclusi con le Strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate, nonché sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese;

RICHIAMATO, nello specifico, il comma 3 dell'art. 8-octies che attribuisce alla Regione la definizione delle regole per l'esercizio della suddetta funzione di controllo nonché la determinazione dell'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole Strutture;

VISTA la LR 31 luglio 2007, n. 32 e ss.mm.ii, che, all'art. 10 - ter "*Compiti dell'Agenzia sanitaria regionale*", in vigore dallo scorso 01 gennaio 2024, demanda all'Agenzia Sanitaria Regionale (di seguito ASR) i controlli e le verifiche sulle prestazioni erogate nell'ambito degli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D.Lvo n. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;

RICHIAMATA la DGR n. 271/2014 del 17 maggio 2024 che, in attuazione della riferita disposizione normativa, ha ricondotto all'ASR tutte le attività che il vigente sistema regolatorio regionale attribuisce alla Regione in materia di controlli di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate ai sensi dei contratti stipulati ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii..

RICHIAMATA la DGR 902 del 23 dicembre 2024 ad oggetto *Presa d'atto della deliberazione ASR Abruzzo 53 del 12 agosto 2024 "Approvazione delle procedure, protocolli ed atti per lo svolgimento delle attività e compiti di cui all'art. 10 ter della L.R. n. 4 del 25.01.2024" ed ulteriori disposizioni;*

EVIDENZIATO che con la predetta DGR 902/2024 la Giunta regionale ha preso atto del sistema di verifiche e delle misure organizzative che l'ASR, con propria deliberazione n. 53 del 12 agosto 2024, ha approvato in attuazione dell'art. 10 - ter della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.:

- Protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate della regione Abruzzo;
- Disciplina attuativa per il funzionamento delle verifiche di cui ai suddetti protocolli;
- Modello di dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse;
- Schema di convenzione di avalimento tra l'ASR e le AASSLL regionali per lo svolgimento delle attività di controllo di cui ai suddetti protocolli;

CONSIDERATO che con mail del 27 febbraio 2025, assunta al prot. RA 80519/DPF, il Direttore ASR Abruzzo ha trasmesso la propria delibera n. 13 del 11 febbraio 2025 con la quale viene approvato il nuovo testo della convenzione di avalimento tra l'ASR e le AASSLL regionali per lo svolgimento delle attività connesse alle

verifiche ispettive di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Abruzzo (Allegato A) alla delibera ASR n. 13 del 11.02.2025);

ATTESO che la suddetta convenzione accoglie le osservazioni dei Direttori Generali di modifica in sostituzione degli artt. 3 e 9 dello schema di convenzione approvato con la precedente delibera ASR n. 53/2024;

RILEVATO che lo schema di convenzione approvato con la deliberazione ASL 13/2025 sostituisce integralmente lo schema di convenzione di cui alla deliberazione ASR 53/2024, di cui la Giunta regionale ha preso atto con la predetta DGR 902/2024;

RICHIAMATA e confermata ogni altra disposizione di cui alla DGR 271/2024 e DGR 902/2024 non in contrasto con il presente provvedimento;

PRECISATO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale e del FSR;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio proponente ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e pertanto è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui alla D.lgs. n. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99, ciascuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e alla legittimità dello stesso;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità con la sottoscrizione del presente atto ne ha attestato altresì la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvati

1. **DI PRENDERE ATTO** della deliberazione dell'ASR Abruzzo n. 13 del 11/02/2025 e relativo allegato schema di convenzione tra l'ASR Abruzzo e le AASSLL regionali (enti avvalsi) per lo svolgimento delle attività connesse alle verifiche ispettive di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Abruzzo (entrambi parti integranti al presente provvedimento);
2. **DI PRECISARE** che lo schema di convenzione di cui al presente provvedimento sostituisce integralmente quello approvato con la Deliberazione ASR 53/2024, di cui alla DGR 902 del 23 dicembre 2024;
3. **DI RICHIAMARE** e confermare ogni altra disposizione recata dalla DGR 271/2024 e dalla DGR 902/2024 non in contrasto con il presente provvedimento;
4. **DI DARE ATTO** che dall'applicazione di presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT e sul sito web istituzionale regionale.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018003 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Territoriale**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Virginia Vitullo
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPF018003 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Territoriale
Virginia Vitullo
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: Delibera n. 13 del 11.02.2025-signed.pdf
Impronta 44ACF04B843E541D6B9ED7325F673830BBAE8838982AE3B552B7A33B0DB55149
Nome allegato: Allegato A alla Delibera ASR n. 13 del 11.02.2025-signed.pdf
Impronta 339099A809D893FC442039981D384D7C680F3DC658848774B4AD791FAAE9F9D0



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018003 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Territoriale**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 17/04/2025 15:56:51

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 17/04/2025 17:03:50

Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 234 del 17.04.2025

Delibera dell'ASR Abruzzo n. 13 del 11.02.2025

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-05-23/delibera-n-13-del-11-02-2025-signed.pdf>

Hash: 737b4a7f596dc2c4a3a6a336c7f59d88

Allegato A alla Delibera dell'ASR Abruzzo n. 13 del 11.02.2025

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-05-23/allegato-alla-delibera-asr-n-13-del-11-02-2025.pdf>

Hash: 08f1e956124bbb92dc1e081e48734ad



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 235 del 17/04/2025

OGGETTO: TAR ABRUZZO L'AQUILA SENTENZA N. 513/2024 – CONTENZIOSO CASA DI CURA PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA SRL C/REGIONE ABRUZZO ISTANZA ACCREDITAMENTO POSTI LETTO - DISPOSIZIONI



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	17/04/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accredimento Istituzionale

OGGETTO: TAR ABRUZZO L'AQUILA SENTENZA N. 513/2024 – CONTENZIOSO CASA DI CURA PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA SRL C/REGIONE ABRUZZO ISTANZA ACCREDITAMENTO POSTI LETTO - DISPOSIZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;

VISTA la LRA 32/2007 e ss.mm.ii., *“Norme generali in materia di autorizzazione, accredimento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*, che disciplina la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione di quanto disposto dal D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i.;

VISTO nello specifico l'articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i., e specificatamente:

- il comma 1 *“I soggetti pubblici diversi dalle ASL e privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie presentano domanda di accredimento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio dell'accredimento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di Accredimento”*;
- il comma 1-bis *“Il rilascio dell'accredimento istituzionale alle strutture sanitarie autorizzate che ne facciano richiesta, la cui verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992, si ritiene assunta all'esito di processi di riconversione della rete assistenziale o a seguito dell'approvazione di specifici piani operativi regionali dettati da norme nazionali, non è subordinato al bando regionale di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le alte disposizioni della presente legge”*;

VISTE:

- la LRA 15 gennaio 2024, n. 4 *“Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)”* che, all'art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;
- la LRA 4 dicembre 2024, n. 24 *“Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria”* che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

VISTA l'istanza presentata dalla Società Presidio Ospedaliero Villa Letizia SRL e acquisita al Prot. RA/0101525/19 del 02.04.2019 con cui si chiede di dare ulteriore corso all'istanza del 30.10.2018 Prot. RA0258856/18 per l'accreditamento di ulteriori 24 posti letto di Recupero e Riabilitazione Funzionale e di n. 1 posto letto di Chirurgia Plastica Ricostruttiva (variando l'attuale numero di posti letto di Chirurgia Generale che passano da 14 a 13) nonché per la predisposizione e la pubblicazione sul BURAT del bando previsto dall'articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con nota Prot. RA/0113201/19/DPF009 del 11.04.2019 è stata comunicata l'improcedibilità della domanda poiché presentata in difetto del bando regionale, posto a presidio, tra l'altro, della parità di trattamento e della concorrenza tra gli operatori economici aspiranti il titolo concessorio, specificando, tra l'altro, quanto segue:

- *“[...] l'indizione dei bandi regionali è certamente posta dalla norma regionale che li prevede quale condizione necessaria per procedere alla valutazione degli ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento, al fine del rilascio dell'accreditamento istituzionale. Ma non può ritenersi che la loro emanazione sia obbligatoria per la Regione anche a prescindere dalla valutazione della loro coerenza con il fabbisogno di prestazioni definito negli strumenti di programmazione e definizione dei fabbisogni”;*
- *“[...] si evidenzia [...] quanto testualmente previsto dal Documento Tecnico “Rete Ospedaliera. Regione Abruzzo. Integrazione D.C.A. n. 79/2016”, elaborato dall'Agenza Sanitaria Regionale e la cui presa d'atto è stata stabilita con D.G.R. n. 824 del 25 ottobre 2018, in virtù del quale: “In considerazione della prevalente distribuzione di posti letto di riabilitazione ospedaliera nel settore privato, si conferma quanto previsto dal DCA n. 79/2016 in riferimento al potenziamento esclusivo del settore pubblico, anche a seguito del processo di riconversione dei Presidi Ospedalieri a basso volume di attività. (cfr., pag. 9 del Documento Tecnico).”;*
- *“Invece, per quanto concerne la richiesta di accreditamento di ulteriori posti letto per acuti in diverse discipline, si evidenzia che il poc'anzi citato Documento Tecnico ha precisato che “... per le discipline accreditate ai privati, necessarie a tale sistema, quali la cardiologia, la neurologia e l'ortopedia e traumatologia, al fine di ottenere una copertura assistenziale a garanzia di sicurezza e di efficacia, e coerente con gli standard del D.M. n. 70/2015, la programmazione ha assicurato prioritariamente la rete pubblica e successivamente quella privata” (cfr., pag. 54 del Documento Tecnico).”;*

EVIDENZIATO che la Società Presidio Ospedaliero Villa Letizia SRL, con Ricorso 445/2019, ha chiesto al TAR Abruzzo – Sezione L'Aquila di annullare la nota regionale RA/0113201/19/DPF009 del 11.04.2019 e di ordinare alla Regione Abruzzo di predisporre e di pubblicare il Bando previsto ai sensi dell'articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i.;

PRESO ATTO della Sentenza TAR Abruzzo – L'Aquila n. 513/2024, pronunciata nell'ambito del Ricorso 445/2019, che lo ha accolto limitatamente all'annullamento della nota impugnata, respingendo la domanda relativa alla dichiarazione dell'obbligo per la Regione Abruzzo di pubblicare il bando recante i termini per la presentazione delle domande di accreditamento per i posti letto ospedalieri per acuti e di Recupero e Riabilitazione Funzionale;

RICHIAMATA la Sentenza 513/2024 che evidenzia:

- *“Dalla lettura della nota impugnata si rileva che l'Amministrazione regionale richiama i principi generali che governano la materia ma non fornisce una motivazione specifica in merito al*

- numero dei posti letto in cui si articola il fabbisogno, e, eventualmente, al numero dei posti letto astrattamente disponibili ma assegnati alla rete pubblica. In assenza di numeri e riferimenti specifici, la motivazione risulta tautologica e, pertanto, il provvedimento illegittimo”;*
- *“[...] Viene, invece, respinto per la domanda relativa alla dichiarazione dell’obbligo della Regione di pubblicare il bando recante i termini per la presentazione delle domande di accreditamento per i posti letto ospedalieri per acuti, considerata la sussistenza di margini di discrezionalità tecnica in relazione alla eventuale necessità di procedere ad una nuova ricognizione e conseguente determinazione del fabbisogno”;*

VISTA la Nota Prot. n. RA/0499837/24 del 23.12.2024 con la quale, all’esito dell’istruttoria di competenza, il Servizio DPF018 ha preavvisato il diniego ai sensi dell’articolo 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., sulla istanza del 02.04.2019, precisando, tra l’altro, che:

- *“Il Consiglio Regionale ha approvato la LRA 28 dicembre 2023, n. 60 “Attuazione del d.m. 2 aprile 2015, n. 70 - Reingegnerizzazione della governance sanitaria - Rete ospedaliera”. Con tale legge, la Regione Abruzzo ha definito il riordino della rete ospedaliera regionale, in attuazione del Decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera). La nuova rete, nel ridefinire il quadro di offerta pubblica, ha riconfermato l’attuale rete privata autorizzata ed accreditata.”;*
- *“In questo senso dispone espressamente il paragrafo 11 del Documento Tecnico “Reingegnerizzazione della governance sanitaria – Rete ospedaliera” di cui alla citata legge, a tenore del quale:*
 - *“La programmazione regionale conferma per il privato accreditato la dotazione massima complessiva di posti letto per acuti, fatto salvo che, ai fini dell’efficientamento della rete, nel periodo di vigenza del presente piano, la regione Abruzzo avvierà la rimodulazione dell’offerta ospedaliera del privato accreditato, secondo un cronoprogramma che si concluderà con una riorganizzazione dei punti di erogazione al fine di ridurre progressivamente le discipline in eccesso secondo i bacini di utenza fino al completo riallineamento agli standard.”;*
 - *“Con la DGR n. 341 del 29 giugno 2017 si è provveduto a riconoscere l’accreditamento alla struttura denominata Presidio Ospedaliero “Villa Letizia” s.r.l., all’esito della trasformazione di n. 6 posti letto ordinari accreditati nella disciplina cod. 56, Recupero e Riabilitazione Funzionale, in n. 3 posti letto ordinari accreditati nella disciplina cod. 36, Ortopedia e Traumatologia, fatte salve le altre disposizioni contenute nel DCA n. 88 del 24 ottobre 2013, con il quale è stato riconosciuto l’accreditamento istituzionale anche per le attività di assistenza specialistica ambulatoriale così come elencate nel richiamato Decreto.”;*
- *“Il legislatore regionale, quindi, ha subordinato ogni intervento di rimodulazione della rete ospedaliera privata alla preventiva messa a regime del nuovo sistema di offerta pubblica, alla luce della quale la Regione potrà utilmente ridefinire i fabbisogni assistenziali da assicurare ricorrendo agli erogatori privati secondo la logica di complementarietà. In altri termini, il ruolo del privato, nell’ambito dell’assistenza sanitaria regionale, sarà dunque in ogni caso subordinato ad una espressa iniziativa promossa dalla Regione Abruzzo che dovrà definirne le logiche di complementarietà.”;*
- *“Inoltre, l’istanza non è accoglibile anche in virtù delle attuali e vigenti disposizioni recate dall’articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i.. La suddetta norma, nello specifico, subordina l’avvio dei procedimenti di accreditamento:*
 - *al comma 1: alla pubblicazione di un bando regionale nel rispetto e nei limiti del quale le strutture potranno presentare domanda per il conseguimento del titolo concessorio*
 - *al comma 1 bis: ad una semplice domanda dell’istante.”;*
- *“Ebbene, l’istanza in esame non è accoglibile in quanto non ricade né ai sensi del comma 1, L.R. 32/2007 e s.m.i. mancando il bando ivi previsto, né ai sensi del comma 1-bis, LRA 32/2007 e s.m.i. difettando, come rappresentato in premessa, un atto di fabbisogno che programma l’implementazione richiesta dall’istante. Precisato quanto sopra, si evidenzia che,*

analogamente, l'istanza non avrebbe potuto essere accolta collocandola nel quadro programmatico vigente alla data di relativa presentazione. Il DCA 79/2016, di approvazione del Documento Tecnico sulla Rete Ospedaliera, aveva riconfermato infatti le dotazioni di autorizzazione e accreditamento a tutte le Case di Cura private accreditate, individuando nel loro ambito i punti erogativi sulla base degli standard stabiliti dal D.M. 70/2015 (alle pagine 63, 64, 65 e 66). Evidenziato quanto sopra, si rimanda alle tabelle 15, 16, 17 e 18 e alle tabelle 41, 42, 43 e 44 del Documento Tecnico "Reingegnerizzazione della governance sanitaria – Rete ospedaliera" approvato con LRA 60/2023 che dettagliano, rispettivamente, la rete ospedaliera pubblica e la rete ospedaliera privata accreditata L'Aquila dando contezza del numero dei posti letto pubblici e privati in cui si articola il fabbisogno ospedaliero, con specifico riferimento al territorio della ASL 201.";

PRECISATO che la Società Presidio Ospedaliero Villa Letizia SRL, con comunicazione del 02.01.2025 (Prot. RA/0000489/25 del 02.01.2025), ha opposto le proprie osservazioni avverso il preavviso di diniego evidenziando che:

- *"[...] la Regione, in esecuzione della sentenza in questione, avrebbe dovuto riprovedere dando specifica contezza:
 - Del numero dei posti letto in cui si articola il fabbisogno ospedaliero;
 - Del numero dei posti letto di degenza per acuti astrattamente disponibili, ma assegnati al pubblico.*

Tuttavia, con comunicazione pervenuta in data 23 dicembre 2024, prot. n. 0499837/24, nulla di tutto questo è stato fatto; anzi, l'Amministrazione ha comunicato il preavviso di diniego, evidenziando in via preliminare la circostanza che sarebbe stato "respinto l'obbligo per la Regione Abruzzo di predisporre e pubblicare il bando previsto ai sensi dell'art. 6 della LRA 32/2007 e s.m.i.", come se l'esito del giudizio fosse ad essa favorevole; ed invece, è vero l'esatto contrario: dalla lettura del provvedimento giudiziario, discende un chiaro obbligo conformativo a carico della Regione che quest'ultima ha disatteso, nei termini sopra riportati.

- *"Sul punto, occorre innanzitutto osservare che l'istanza presentata dalla Casa di Cura (in data 2 aprile 2019) è precedente alla LRA n. 60/2023: essa, pertanto, non può essere valutata con riferimento alle disposizioni di quest'ultima.";*
- *"[...] questa Casa di Cura ha presentato nel 2019 domanda per l'accreditamento di nuovi posti letto (nelle discipline in cui sussiste una pesante mobilità passiva sanitaria e, dunque, un rilevante fabbisogno); nella specie non si è, dunque, di fronte all'ipotesi di rimodulazione dei posti letto già accreditati; rimodulazione, peraltro, che la Regione -per quanto si legge nella richiamata LRA n. 60/2023- non ha affatto subordinato alla messa a regime del nuovo sistema di "offerta pubblico.";*
- *"Ad ogni modo, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si volesse ritenere applicabile, all'istanza presentata da questa Casa di Cura, la LRA n. 60/2023, occorre rilevare che quest'ultimo provvedimento, proprio sulla rete privata accreditata, non ha disposto alcunché";*
- *"Infine, anche se l'affermazione della Regione non rileva ai fini della fondatezza delle ragioni espresse dalla Casa di Cura (poiché la stessa Amministrazione non ne chiarisce il senso), il mero richiamo alla DGR n. 341/2017 contenuto nella LRA n. 60/2023, non può di certo precludere il diritto della Casa di Cura di presentare istanza per l'accreditamento di nuovi posti letto, per una dotazione superiore a 60 posti letto.";*
- *"La Regione ha, comunque, ritenuto non accoglibile la domanda di accreditamento presentata dalla Casa di Cura Villa Letizia ai sensi dell'art. 6, comma 1 e comma 1-bis, atteso che:
 - mancherebbe il bando ivi previsto;*

- difetterebbe “un atto di fabbisogno che programma l’implementazione richiesta dall’istante.”;
- “L’Amministrazione è, dunque, tenuta a dare riscontro alle istanze di accreditamento o invitando l’interessato ad aderire al concorso per l’accesso ai nuovi accreditamenti, ove bandito all’esito della ricognizione del fabbisogno, o a procedere a detta ricognizione, se ne ricorrono le condizioni secondo le norme e i principi richiamati; ma non può disattendere l’obbligo di provvedere sulla istanza dell’interessato, con un provvedimento che reca una motivazione che inverte i termini della vicenda: invero, il rilascio dell’accreditamento è subordinato “alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento” (art. 6 della LRA n. 32/2007), e non alla mera pubblicazione del bando, che costituisce anzi un obbligo previsto dalla norma quale conseguenza dell’attività istruttoria condotta dall’Amministrazione!”;
 - “Quanto al fatto che il fabbisogno dell’accreditamento della rete ospedaliera privata non esiste, si tratta di affermazione non rispondente al vero, in quanto:
 - proprio l’attuazione delle statuizioni giudiziarie avrebbe imposto la rilevazione del fabbisogno1: in definitiva, la Regione ha negato a questa Casa di Cura la valutazione della sua istanza adducendo la mancata assunzione di un atto di sua esclusiva competenza (la predisposizione, per l’appunto, del fabbisogno), violando il suo obbligo di conformarsi al provvedimento giudiziario assunto dal Giudice amministrativo!
 - in altre occasioni, la mancanza di fabbisogno è stata superata dalla Regione mediante la predisposizione dello stesso (v. la delibera di GRA n. 343 del 19 giugno 2023);
 - nel richiamato decreto n. 79/2016 (e con esclusivo riferimento alla rete ospedaliera) esiste una individuazione del fabbisogno, atteso che è previsto -per la sola rete privata- un incremento di 60 posti letto per acuti, di 70 posti letto di riabilitazione e di 71 posti letto di lungodegenza.”;
 - “La Regione ha, infine, fatto rimando alle tabelle 15, 16, 17 e 18 e alle tabelle 41, 42, 43 e 44 del Documento Tecnico approvato con la richiamata LRA n. 60/2023. Nel riportarci a quanto già dedotto nel precedente paragrafo 2, anche quest’ultima affermazione non offre una motivazione valida, che sia “comprensibile”, atteso che le tabelle in questione non dicono nulla:
 - le tabelle n. 15, 16, 17 e 18 indicano il numero dei posti letto per disciplina o specialità clinica del P.O. San Salvatore di L’Aquila, del P.O. SS. Filippo e Nicola di Avezzano, del P.O. dell’Annunziata di Sulmona, del P.O. Castel di Sangro, null’altro;
 - le tabelle n. 41, 42, 43 e 44 indicano il numero dei posti letto accreditati per disciplina delle Case di Cure Di Lorenzo, L’Immacolata, Villa Letizia e INI Canistro, per come risultanti dai provvedimenti di accreditamento definitivo rilasciati in loro favore.Esse, in definitiva, non danno affatto contezza del numero di posti letto pubblici e privati in cui si articola il fabbisogno (di cui la Regione, nel precedente paragrafo, ha dedotto l’inesistenza), ma solo la “fotografia” dell’attuale offerta sanitaria!”;

CONSIDERATO che:

- il DCA 79/2016, nel relativo Documento Tecnico approvato, alla pagina 14, paragrafo “Considerazioni conclusive”, all’esito del percorso metodologico ivi descritto, ha evidenziato la possibilità di aumentare i posti letto per acuti per complessive n. 91 unità, come dettagliato nella tabella “Prospetto riepilogativo” alla pagina 16;
- le suddette dotazioni sono state tuttavia qualificate come dato tendenziale, costituendo obiettivo dell’organo commissariale efficientare l’offerta sanitaria “sia nell’ottica di un miglioramento tendenziale del tasso di occupazione dei posti letto, il cui obiettivo è posto

all'85% per i ricoveri per acuti, sia in un'ottica di contenimento di impegno delle risorse finanziarie”;

- in questo senso, l'organo commissariale ha confermato, per le strutture private accreditate, le dotazioni massime attuali, salvi i processi di riconversione definiti dalla programmazione regionale;

CONSIDERATO poi che LRA 60/2023 *“Attuazione del d.m. 2 aprile 2015, n. 70 - Reingegnerizzazione della governance sanitaria - Rete ospedaliera”* che, in continuità con il DCA 79/2016, ha confermato gli assetti autorizzati ed accreditati delle Case di Cura (così come specificatamente previsto nel Documento Tecnico al paragrafo 11) subordinando alla messa a regime della rete di offerta pubblica eventuali interventi di rimodulazione per ridurre progressivamente le discipline in eccesso;

VISTE le tabelle 15, 16, 17 e 18 e le tabelle 41, 42, 43 e 44 del Documento Tecnico approvato con LRA 60/2023 che, in riferimento alla rete ospedaliera pubblica e privata, danno contezza del numero dei posti letto pubblici e privati in cui si articola il fabbisogno ospedaliero, con specifico riferimento al territorio della ASL 201 Avezzano – Sulmona - L'Aquila;

RILEVATO che la predetta Legge Regionale delinea il vigente fabbisogno di autorizzazione e di accreditamento dell'area ospedaliera ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a);

EVIDENZIATO che l'eventuale accoglimento dell'istanza varierebbe il sistema di offerta preso a riferimento dal legislatore regionale per ridefinire la rete assistenziale pubblica con potenziale pregiudizio dei risultati attesi in termini di efficacia ed efficienza;

CONSIDERATO che il provvedimento commissariale ha acquisito carattere di definitività in quanto non impugnato né in sede amministrativa né in sede giudiziale, nei modi e nelle tempistiche stabilite dalla vigente normativa;

VISTO l'articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i. che subordina l'avvio dei procedimenti di accreditamento:

- al comma 1: alla pubblicazione di un bando regionale nel rispetto e nei limiti del quale le strutture potranno presentare domanda per il conseguimento del titolo concessorio;
- al comma 1 bis: ad una semplice domanda dell'istante;

PRECISATO che la suddetta disposizione conforma il sistema regionale previsto dalla LRA 32/2007 e s.m.i. alle seguenti disposizioni nazionali del D.Lgs. 502/1992, specificatamente articolo 8-quater, comma 1 *“L'accredimento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accredimento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative”;*

RITENUTO, per quanto evidenziato, di non accogliere, per come formulata, l'opposizione al preavviso di diniego con le osservazioni di cui alla nota acquisita al Prot. RA/0000489/25 del 02.01.2025;

STABILITO che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della Società Presidio Ospedaliero Villa Letizia SRL;

PRECISATO di rispettare quanto previsto in materia di obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

VISTA la LRA 14.09.1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della LRA 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

- 1. DI PRENDERE ATTO** della Sentenza TAR Abruzzo – L’Aquila n. 513/2024, pronunciata nell’ambito del Ricorso 445/2019;
- 2. DI PRENDERE ATTO** della nota Prot. RA/0499837/24 del 23.12.2024 con cui il Servizio DPF018 ha preavvisato il rigetto dell’istanza per la ridefinizione e l’ampliamento dell’accreditamento della Casa di Cura della Società Presidio Ospedaliero Villa Letizia SRL;
- 3. DI PRENDERE ATTO** dell’opposizione al preavviso di diniego rimessa dalla Società Presidio Ospedaliero Villa Letizia SRL del 02.01.2025 (Prot. RA/0000489/25 del 02.01.2025);
- 4. DI NON ACCOGLIERE** l’opposizione al preavviso di diniego Prot. RA/0000489/25 del 02.01.2025 per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate e, per l’effetto, di rigettare l’istanza;
- 5. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al legale rappresentante della Società Presidio Ospedaliero Villa Letizia SRL, disponendone la pubblicazione secondo le forme di legge.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Vacante

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 17/04/2025 15:56:31

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 17/04/2025 17:04:14

Nr. di serie certificato: 944479494590345665



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 236 del 17/04/2025

OGGETTO: TAR ABRUZZO L'AQUILA SENTENZA N. 425/2024 – CONTENZIOSO CASA DI CURA INI SPA
C/REGIONE ABRUZZO ISTANZA ACCREDITAMENTO POSTI LETTO - DISPOSIZIONI



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	17/04/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accredito Istituzionale

OGGETTO: TAR ABRUZZO L'AQUILA SENTENZA N. 425/2024 – CONTENZIOSO CASA DI CURA INI SPA C/REGIONE ABRUZZO ISTANZA ACCREDITAMENTO POSTI LETTO - DISPOSIZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;

VISTA la LRA 32/2007 e ss.mm.ii., recante “*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*”, che disciplina la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione di quanto disposto dal D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i., e specificatamente:

- Il comma 1 “*I soggetti pubblici diversi dalle ASL e privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di Accredito*”;
- Il comma 1-bis “*Il rilascio dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie autorizzate che ne facciano richiesta, la cui verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992, si ritiene assunta all'esito di processi di riconversione della rete assistenziale o a seguito dell'approvazione di specifici piani operativi regionali dettati da norme nazionali, non è subordinato al bando regionale di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le altre disposizioni della presente legge*”;

VISTE:

- la LRA 15 gennaio 2024, n. 4 “*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)*” che, all'art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;
- la LRA 4 dicembre 2024, n. 24 “*Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria*” che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

VISTA l'istanza presentata dalla Società Istituto Neurotraumatologico Italiano SPA (INI SPA) e acquisita al Prot. n. RA/0333934/18 del 29.11.2018, per l'accreditamento delle seguenti discipline e dotazioni:

- ✓ Chirurgia generale: n. 8 posti letto ordinari e n. 2 posti letto DH
- ✓ Medicina generale: n. 8 posti letto ordinari e n. 2 posti letto DH
- ✓ Neurologia: n. 8 posti letto ordinari e n. 2 posti letto DH
- ✓ Ortopedia e Traumatologia: n. 28 posti letto ordinari e n. 2 posti letto DH (già accreditata)
- ✓ Urologia: n. 2 posti letto ordinari e n. 1 posti letto DH
- ✓ Recupero e riabilitazione funzionale: n. 40 posti letto ordinari;

nonché per la predisposizione e la pubblicazione sul BURAT del bando previsto dall'articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con nota Prot. RA/0126967/19/DPF009 del 29.04.2019 è stata comunicata l'improcedibilità della domanda poiché presentata in difetto del bando regionale, posto a presidio, tra l'altro, della parità di trattamento e della concorrenza tra gli operatori economici aspiranti il titolo concessorio, specificando, tra l'altro, quanto segue:

- *“[...] l'indizione dei bandi regionali è certamente posta dalla norma regionale che li prevede quale condizione necessaria per procedere alla valutazione degli ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento, al fine del rilascio dell'accreditamento istituzionale. Ma non può ritenersi che la loro emanazione sia obbligatoria per la Regione anche a prescindere dalla valutazione della loro coerenza con il fabbisogno di prestazioni definito negli strumenti di programmazione e definizione dei fabbisogni”;*
- *“[...] si evidenzia quanto testualmente previsto dal Documento Tecnico “Rete Ospedaliera. Regione Abruzzo. Integrazione D.C.A. n. 79/2016”, elaborato dall'Agenza Sanitaria Regionale e la cui presa d'atto è stata stabilita con D.G.R. n. 824 del 25 ottobre 2018, in virtù del quale: “... per le discipline accreditate ai privati, necessarie a tale sistema, quali la cardiologia, la neurologia e l'ortopedia e traumatologia, al fine di ottenere una copertura assistenziale a garanzia di sicurezza e di efficacia, e coerente con gli standard del D.M. n. 70/2015, la programmazione ha assicurato prioritariamente la rete pubblica e successivamente quella privata” (cfr., pag. 54 del Documento Tecnico).”;*

EVIDENZIATO che la Società INI SPA, con Ricorso 00303/2019, ha chiesto al TAR Abruzzo – Sezione L'Aquila di annullare la nota regionale Prot. RA/0126967/19/DPF009 del 29.04.2019 e di ordinare alla Regione Abruzzo di predisporre e di pubblicare il Bando previsto ai sensi dell'articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i.;

PRESO ATTO della Sentenza TAR Abruzzo – L'Aquila n. 425/2024, pronunciata nell'ambito del Ricorso 00303/2019, che lo ha accolto limitatamente all'annullamento della nota impugnata, respingendo la domanda relativa alla dichiarazione dell'obbligo per la Regione Abruzzo di pubblicare il bando recante i termini per la presentazione delle domande di accreditamento per i posti letto ospedalieri per acuti e di Recupero e Riabilitazione funzionale;

RICHIAMATA la Sentenza 425/2024 che evidenzia:

- *“Dalla lettura della nota impugnata si rileva che l'Amministrazione regionale richiama i principi generali che governano la materia ma non fornisce una motivazione specifica in merito al numero dei posti letto in cui si articola il fabbisogno, e, eventualmente, al numero dei posti*

- letto astrattamente disponibili ma assegnati alla rete pubblica. In assenza di numeri e riferimenti specifici, la motivazione risulta tautologica e, pertanto, il provvedimento illegittimo”;*
- *“[...] Viene, invece, respinto per la domanda relativa alla dichiarazione dell’obbligo della Regione di pubblicare il bando recante i termini per la presentazione delle domande di accreditamento per i posti letto ospedalieri per acuti, considerata la sussistenza di margini di discrezionalità tecnica in relazione alla eventuale necessità di procedere ad una nuova ricognizione e conseguente determinazione del fabbisogno”;*

VISTA la Nota Prot. n. RA/0482318/24 del 11.12.2024 con la quale, all’esito dell’istruttoria di competenza, il Servizio DPF018 ha preavvisato il diniego ai sensi dell’articolo 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., sulla istanza del 28.11.2018, precisando, tra l’altro, che:

- *“Il Decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70, nel definire gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera ha stabilito, per le Case di Cura, una soglia di accreditabilità non inferiore a 60 posti letto per acuti, ad esclusione delle strutture monospecialistiche”;*
- *“In attuazione del DM 70/2015, il DCA 79/2016, di approvazione del Documento Tecnico sulla Rete Ospedaliera, ha stabilito che <<La programmazione regionale conferma per il privato accreditato l’attuale dotazione massima complessiva di posti letto per acuti, fatto salvo che ai fini dell’efficientamento della rete, la Regione promuove processi di riconversione e/o di fusione [...]>>”.*
- *“Nello specifico, lo stesso DCA 79/2016, nel definire la rete di offerta ospedaliera della Regione Abruzzo ha programmato anche la riconversione della Casa di Cura INI SPA in base alle esigenze di programmazione regionale, avendo, la stessa, una soglia di accreditabilità inferiore a quella prevista dalla normativa (ovvero, inferiore a 60 posti letto accreditati per acuti)”.*
- *“Conseguentemente, il DCA 98/2016 ha approvato la proposta di riconversione della struttura monospecialistica per la sola disciplina di Ortopedia e Traumatologia, con un assetto complessivo di n. 30 posti letto (n. 28 p.l. in regime ordinario e n. 2 p.l. in regime di DH), stabilendo che la stessa struttura avrebbe dovuto attivare le procedure di cui alla LRA 32/2007 e s.m.i. per la conclusione del procedimento. Con successiva DGR 531 del 23.07.2018 la Giunta Regionale ha, infatti, rilasciato l’accreditamento istituzionale alla Casa di Cura INI SPA secondo l’assetto previsto dal DCA 98/2016 (così come rinnovato con DGR 525 del 30.08.2023)”.*
- *“Successivamente, il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. 28 dicembre 2023, n. 60 <<Attuazione del d.m. 2 aprile 2015, n. 70 - Reingegnerizzazione della governance sanitaria - Rete ospedaliera>>”.*
- *“Con tale legge, la Regione Abruzzo ha definito il riordino della rete ospedaliera regionale, in attuazione del Decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera). La nuova rete, nel ridefinire il quadro di offerta pubblica per l’assistenza degli acuti, ha contestualmente riconfermato l’attuale rete privata autorizzata ed accreditata”.*
- *“In questo senso dispone espressamente il paragrafo 11 del Documento Tecnico <<Reingegnerizzazione della governance sanitaria – Rete ospedaliera>> di cui alla citata legge, a tenore del quale:*
 - *“La programmazione regionale conferma per il privato accreditato la dotazione massima complessiva di posti letto per acuti, fatto salvo che, ai fini dell’efficientamento della rete, nel periodo di vigenza del presente piano, la regione Abruzzo avvierà la rimodulazione dell’offerta ospedaliera del privato accreditato, secondo un cronoprogramma che si concluderà con una riorganizzazione dei punti di erogazione al fine di ridurre progressivamente le discipline in eccesso secondo i bacini di utenza fino al completo riallineamento agli standard”;*
 - *“Inoltre, con la DGR n. 531 del 23 luglio 2018 si è provveduto a riconoscere l’accreditamento istituzionale alla Casa di Cura privata INI S.p.A. Divisione Canistro, in*

applicazione del DCA n. 98/2016, concernente la dotazione di posti letto, a seguito della riconversione in struttura monospécialistica di Ortopedia e Traumatologia cod. 36, con un assetto complessivo di 30 posti letto di Ortopedia e Traumatologia cod. 36 (n. 28 posti letto in regime ordinario e n. 2 posti letto in regime di D.H.).”

- *“Inoltre, l’istanza non è accoglibile anche in virtù delle attuali e vigenti disposizioni recate dall’articolo 6 della L.R. 32/2007 e s.m.i.. La suddetta norma, nello specifico, subordina l’avvio dei procedimenti di accreditamento:*
 - o *al comma 1: alla pubblicazione di un bando regionale nel rispetto e nei limiti del quale le strutture potranno presentare domanda per il conseguimento del titolo concessorio*
 - o *al comma 1 bis: ad una semplice domanda dell’istante.*

Il discrimine tra le due fattispecie è costituito dalla circostanza per cui, nell’ipotesi delineata al comma 1, il bando di accreditamento esterna a rendere pubblica la necessità, per la Regione Abruzzo, di aumentare l’offerta assistenziale privata. Nell’ipotesi di cui al comma 1 bis, invece, il fabbisogno assistenziale da soddisfare è già noto perché previsto nell’ambito di programmi operativi.

In entrambi i casi, il fabbisogno di accreditamento, costituisce il presupposto per richiedere il titolo concessorio”.

- *“In tal senso, l’istanza in esame non è accoglibile in quanto non ricade né ai sensi del comma 1, L.R. 32/2007 e s.m.i. mancando il bando ivi previsto, né ai sensi del comma 1-bis, L.R. 32/2007 e s.m.i. difettando, come rappresentato in premessa, un atto di fabbisogno che programma l’implementazione richiesta dall’istante”.*

PRECISATO che la Società Istituto Neurotraumatologico Italiano SPA (INI SPA), con comunicazione del 21.12.2024 (Prot. RA/0502007/24 del 27.12.2024), ha opposto le proprie osservazioni avverso il preavviso di diniego evidenziando che:

- *“[...] la Regione, in esecuzione della sentenza in questione, avrebbe dovuto riprovvedere dando specifica contezza:*
 - o *Del numero dei posti letto in cui si articola il fabbisogno ospedaliero;*
 - o *Del numero dei posti letto di degenza per acuti disponibili, ma assegnati al pubblico.**Tuttavia, con comunicazione pervenuta in data 11 dicembre 2024, prot. n. 0482318/24, nulla di tutto questo è stato fatto; anzi, l’Amministrazione ha comunicato il preavviso di diniego, richiamando un capoverso della pronuncia resa dal T.A.R. L’Aquila, come se fosse uscita vittoriosa dal giudizio; ed invece, è vero l’esatto contrario: dalla lettura del provvedimento giudiziario, discende un chiaro obbligo conformativo a carico della Regione che quest’ultima ha disatteso, nei termini sopra riportati.”;*
- *“Sul punto, occorre innanzitutto osservare che l’istanza presentata dalla Casa di Cura (in data 28 novembre 2018) è precedente alla LRA n. 60/2023: essa, pertanto, come già avvenuto in altre occasioni ad opera di codesto Ente regionale, non può essere valutata con riferimento alle disposizioni di quest’ultima”;*
- *“[...] questa Casa di Cura ha presentato nel 2018 domanda per l’accredimento di nuovi posti letto (nelle discipline in cui sussiste una pesante mobilità passiva sanitaria e, dunque, un rilevante fabbisogno); nella specie non si è, dunque, di fronte all’ipotesi di rimodulazione dei posti letto già accreditati; rimodulazione, peraltro, che la Regione – per quanto si legge nella richiamata LRA n. 60/2023 – non ha affatto subordinato alla messa a regime del nuovo sistema di ‘offerta pubblico’”;*
- *“Ad ogni modo, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si volesse ritenere applicabile, all’istanza presentata da questa Casa di Cura, la LRA n. 60/2023, occorre rilevare che quest’ultimo provvedimento, proprio sulla rete privata accreditata, non ha disposto alcunché.”;*

- *“La Regione ha, comunque, ritenuto non accoglibile la domanda di accreditamento presentata dalla Casa di Cura Ini Canistro ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 1-bis, atteso che:
- mancherebbe il bando ivi previsto;
- difetterebbe “un atto di fabbisogno che programma l’implementazione richiesta dall’istante”.*
- *“L’Amministrazione è, dunque, tenuta a dare riscontro alle istanze di accreditamento o invitando l’interessato ad aderire al concorso per l’accesso ai nuovi accreditamenti, ove bandito all’esito della ricognizione del fabbisogno, o a procedere a detta ricognizione, se ne ricorrono le condizioni secondo le norme e i principi richiamati; ma non può disattendere l’obbligo di provvedere sulla istanza dell’interessato, con un provvedimento che reca una motivazione che inverte i termini della vicenda: invero, il rilascio dell’accredimento è subordinato “alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento” (art. 6 della LRA n. 32/2007), e non alla mera pubblicazione del bando, che costituisce anzi un obbligo previsto dalla norma quale conseguenza dell’attività istruttoria condotta dall’Amministrazione!”;*
- *“[...] - proprio l’attuazione delle statuizioni giudiziarie avrebbe imposto la rilevazione del fabbisogno: in definitiva, la Regione ha negato a questa Casa di Cura la valutazione della sua istanza adducendo la mancata assunzione di un atto di sua esclusiva competenza (la predisposizione, per l’appunto, del fabbisogno), violando il suo obbligo di conformarsi al provvedimento giudiziario assunto dal Giudice amministrativo!
- in altre occasioni, la mancanza di fabbisogno è stata superata dalla Regione mediante la predisposizione dello stesso (v. la delibera di GRA n. 343 del 19 giugno 2023);
- nel richiamato decreto n. 79/2016 (e con esclusivo riferimento alla rete ospedaliera) esiste una individuazione del fabbisogno, atteso che è previsto -per la sola rete privata- un incremento di 60 posti letto per acuti, di 70 posti letto di riabilitazione e di 71 posti letto di lungodegenza.”.*

CONSIDERATO che:

- il DCA 79/2016, nel relativo Documento Tecnico approvato, alla pagina 14, paragrafo *“Considerazioni conclusive”*, all’esito del percorso metodologico ivi descritto, ha evidenziato la possibilità di aumentare i posti letto per acuti per complessive n. 91 unità, come dettagliato nella tabella *“Prospetto riepilogativo”* alla pagina 16;
- le suddette dotazioni sono state tuttavia qualificate come dato tendenziale, escludendone in tal senso l’assegnazione alle Case di Cura private, essendo obiettivo dell’organo commissariale efficientare l’offerta sanitaria *“sia nell’ottica di un miglioramento tendenziale del tasso di occupazione dei posti letto, il cui obiettivo è posto all’85% per i ricoveri per acuti, sia in un’ottica di contenimento di impegno delle risorse finanziarie”*,
- in questo senso, l’organo commissariale ha confermato per le strutture private accreditate le dotazioni massime attuali prevedendo l’esclusiva possibilità di attuare gli eventuali processi di riconversione definiti dalla programmazione regionale;

RICHIAMATA la LRA 60/2023 *“Attuazione del d.m. 2 aprile 2015, n. 70 - Reingegnerizzazione della governance sanitaria - Rete ospedaliera”* che, in continuità con il DCA 79/2016, ha confermato gli assetti autorizzati ed accreditati delle Case di Cura (così come specificatamente previsto nel Documento Tecnico al paragrafo 11) subordinandone l’eventuale rimodulazione finalizzata ad una riduzione progressiva delle discipline in eccesso alla messa a regime della rete pubblica;

RICHIAMATE le tabelle 15, 16, 17 e 18 e le tabelle 41, 42, 43 e 44 del Documento Tecnico approvato con LRA 60/2023 che, in riferimento alla rete ospedaliera pubblica e privata, danno contezza del

numero dei posti letto pubblici e privati in cui si articola il fabbisogno ospedaliero, con specifico riferimento al territorio della ASL 201 Avezzano – Sulmona - L'Aquila;

EVIDENZIATO che:

- il diniego ha preso a riferimento il fabbisogno e la programmazione delineati dalla LRA 60/2023, attualmente vigente in quanto approvata nell'anno 2023;
- l'eventuale accoglimento dell'istanza varierebbe il sistema di offerta preso a riferimento dal legislatore regionale per ridefinire la rete assistenziale pubblica con potenziale pregiudizio in termini di efficacia ed efficienza dei risultati attesi;

CONSIDERATO che il provvedimento commissariale, oggi attualizzato dalla LRA 60/2023, ha acquisito carattere di definitività in quanto non impugnato né in sede amministrativa né in sede giudiziale, nei modi e nelle tempistiche stabilite dalla vigente normativa;

VISTO l'articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i. che subordina l'avvio dei procedimenti di accreditamento:

- al comma 1: alla pubblicazione di un bando regionale nel rispetto e nei limiti del quale le strutture potranno presentare domanda per il conseguimento del titolo concessorio;
- al comma 1 bis: ad una semplice domanda dell'istante;

PRECISATO che la suddetta disposizione conforma il sistema regionale previsto dalla LRA 32/2007 e s.m.i. alle seguenti disposizioni nazionali del D.Lgs. 502/1992, specificatamente articolo 8-quater, comma 1 *“L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative”;*

RITENUTO, per quanto evidenziato, di non accogliere, per come formulata, l'opposizione al preavviso di diniego con le osservazioni di cui alla nota acquisita al Prot. RA/0502007/24 del 27.12.2024;

STABILITO che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della Società Istituto Neurotraumatologico Italiano SPA;

PRECISATO di rispettare quanto previsto in materia di obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

VISTA la LRA 14.09.1999, n. 77 recante *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli*

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della LRA 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. DI PRENDERE ATTO dell'istanza presentata dalla Società Istituto Neurotraumatologico Italiano SPA (INI SPA) e acquisita al Prot. n. RA/0333934/18 del 29.11.2018, per l'accREDITAMENTO delle seguenti discipline e dotazioni:

- ✓ Chirurgia generale: n. 8 posti letto ordinari e n. 2 posti letto DH
- ✓ Medicina generale: n. 8 posti letto ordinari e n. 2 posti letto DH
- ✓ Neurologia: n. 8 posti letto ordinari e n. 2 posti letto DH
- ✓ Ortopedia e Traumatologia: n. 28 posti letto ordinari e n. 2 posti letto DH (già accreditata)
- ✓ Urologia: n. 2 posti letto ordinari e n. 1 posti letto DH
- ✓ Recupero e riabilitazione funzionale: n. 40 posti letto ordinari;

nonché per la predisposizione e la pubblicazione sul BURAT del bando previsto dall'articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i.;

2. DI PRENDERE ATTO della Sentenza TAR Abruzzo – L'Aquila n. 425/2024, pronunciata nell'ambito del Ricorso 00303/2019, che lo ha accolto limitatamente all'annullamento della nota impugnata Prot. RA/0126967/19/DPF009 del 29.04.2019, respingendo la domanda relativa alla dichiarazione dell'obbligo per la Regione Abruzzo di pubblicare il bando recante i termini per la presentazione delle domande di accREDITAMENTO per i posti letto ospedalieri per acuti e di Recupero e Riabilitazione funzionale;

3. DI PRENDERE ATTO:

- del preavviso di diniego Prot. RA/0482318/24 del 11.12.2024 trasmesso dal Servizio DPF018, ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., sulla istanza del 29.11.2018;
- dell'opposizione al preavviso di diniego della Società INI SPA del 21.12.2024 (Prot. RA/0502007/24 del 27.12.2024);

4. DI RITENERE non accoglibile l'opposizione al preavviso di diniego Prot. RA/0502007/24 del 27.12.2024;

5. DI NON RILASCIARE, per le motivazioni sopra esplicitate, che si intendono integralmente riportate, l'accREDITAMENTO della Casa di Cura della Società Istituto Neurotraumatologico Italiano SPA (INI SPA) per le seguenti discipline e dotazioni richieste:

- ✓ Chirurgia generale: n. 8 posti letto ordinari e n. 2 posti letto DH
- ✓ Medicina generale: n. 8 posti letto ordinari e n. 2 posti letto DH
- ✓ Neurologia: n. 8 posti letto ordinari e n. 2 posti letto DH
- ✓ Ortopedia e Traumatologia: n. 28 posti letto ordinari e n. 2 posti letto DH (già accreditata)
- ✓ Urologia: n. 2 posti letto ordinari e n. 1 posti letto DH

- ✓ Recupero e riabilitazione funzionale: n. 40 posti letto ordinari;

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al legale rappresentante della Società Istituto Neurotraumatologico Italiano SPA (INI SPA), disponendone la pubblicazione secondo le forme di legge.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Vacante

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 17/04/2025 15:56:10

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 17/04/2025 17:04:35

Nr. di serie certificato: 944479494590345665



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 237 del 17/04/2025

OGGETTO: ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELL'AMBULATORIO DEDICATO PER AUTISMO CENTRO SAN CLEMENTE SITO IN CASTIGLIONE A CASAURIA (PE), C.DA SAN CLEMENTE N. 23, DELLA FONDAZIONE PAPA PAOLO VI



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	17/04/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accredimento Istituzionale

OGGETTO: ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELL'AMBULATORIO DEDICATO PER AUTISMO CENTRO SAN CLEMENTE SITO IN CASTIGLIONE A CASAURIA (PE), C.DA SAN CLEMENTE N. 23, DELLA FONDAZIONE PAPA PAOLO VI

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;
- la LRA 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., "*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*";
- la LRA n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 "*Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento*" e 2.3 "*Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)*" le quali definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.);
- la LRA n. 6 del 30 aprile 2009 n. 6 che, all'articolo 25, attribuisce all'Agenzia Sanitaria Regionale compiti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

RICHIAMATI:

- la DGR n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accredimento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
- il DCA n. 53 del 21.07.2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (CCRA), modificata dal DCA n. 39 del 07.07.2010 e dal DCA n. 1 del 31.01.2011 di modifica anche del predetto DCA 39/2010;
- il DCA n. 79 del 22.12.2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (GERA);
- la DGR n. 596 del 07.08.2018 "*Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)*" così come aggiornata e sostituita integralmente con la DGR n. 83 del 22/02/2021 "*Documento Tecnico concernente la nuova 'Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accredimento e Qualità'. Approvazione*";

ATTESO CHE che con LRA n. 19/2018 è stato introdotto, nella LRA 32/2007e s.m.i., l'articolo 12-bis "Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)" che prevede la costituzione presso l'Agenzia Sanitaria Regionale del nuovo organismo "OTA" e che con DGR n. 83 del 22.02.2021 è stata approvata la disciplina per il relativo funzionamento in sostituzione della precedente DGR n. 596/2018;

VISTE:

- la LRA 15 gennaio 2024, n. 4 "*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)*" che, all'art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;

- la LRA 4 dicembre 2024, n. 24 *“Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria”* che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

RICHIAMATO l'articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i. che dispone:

- al comma 1 *“[...] Il rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento”;*
- al comma 4 *“L’accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all’esercizio in corso di validità. L’accreditamento è rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e tenuto conto dell’esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall’Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all’articolo 12-bis. In caso di esito negativo, la Giunta regionale dispone il diniego del rinnovo dell’accreditamento”;*

RICHIAMATI:

- il DCA 28 marzo 2014 n. 38 di recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulle *“Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento a disturbi dello spettro autistico”;*
- il DCA 28 settembre 2016 n. 117/2016 recante *“Riorganizzazione della rete territoriale-residenziale e semiresidenziale – per la non autosufficienza, la disabilità, la riabilitazione e le dipendenze patologiche. Approvazione del Documento tecnico “Piano di fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo”. Criteri metodologici e procedurali per la conclusione del processo di riorganizzazione”;*
- la DGR 8 agosto 2017, n. 437 recante *“Recepimento ed approvazione del Documento tecnico: Disciplina attuativa L. n. 134/2015. Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico. Approvazione delle tabelle Sinottiche Ambulatori dedicati per l’Autismo, Centri diurni per l’autismo, Nuclei residenziali dedicati per l’Autismo in età adulta. Integrazione ed aggiornamento dei Manuali di cui alla DGR 1 luglio 2008, n. 591/P e ss.mm.ii. e del D.C.A. 28 settembre 2016 n. 117. Avvio delle procedure per la copertura del fabbisogno aggiuntivo dei Centri Diurni Disturbi dello spettro autistico per l’assistenza agli adulti”;*
- la DGR 24 giugno 2019, n. 360 recante *“D.P.C.M. 12 Gennaio 2017 Definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Recepimento ed attuazione dell’Intesa Rep. Atti n. 53/CU del 10 maggio 2018 - Piano operativo regionale - Presa d’atto e approvazione del Documento tecnico “Aggiornamento delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico”;*
- la DGR 09 agosto 2022 n. 466 avente ad oggetto *“Disturbi dello Spettro Autistico. Fabbisogni assistenziali”;*

VISTA la DGR n. 340 del 13.06.2024 recante *“Disturbi dello spettro autistico – Aggiornamento fabbisogni assistenziali”* che approva, fino ad esaurimento dei fabbisogni non ancora assegnati e/o intervenuto aggiornamento incrementale, i fabbisogni complessivi, cumulati e massimi, di strutture e posti letto dedicati ai setting dei disturbi dello spettro autistico;

PRESO ATTO dell’autorizzazione all’esercizio Prot. 3856 del 08.11.2024 rilasciata dall’Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara in relazione all’Ambulatorio dedicato per l’autismo Centro

San Clemente, della Fondazione Papa Paolo VI, avente sede operativa in Castiglione a Casauria (PE), C.da San Clemente n. 23, per n. 9 prestazioni ambulatoriali singole e per n. 1 prestazione ambulatoriale di gruppo;

DATO ATTO che il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali (DPF018) con Prot. RA0461407/24 del 28.11.2024, ha trasmesso alla Segreteria Tecnica dell'O.T.A. presso l'A.S.R. Abruzzo, per gli adempimenti di competenza, la domanda di accreditamento istituzionale presentata dalla Fondazione Papa Paolo VI in relazione all'Ambulatorio dedicato per Autismo, con sede operativa in Castiglione a Casauria (PE), C.da San Clemente n. 23;

PRESO ATTO del parere tecnico rilasciato dall'ASR con Prot. n. 167 del 17.02.2025 (acquisito internamente in pari data con Prot. RA0062118/25) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale in favore della Fondazione Papa Paolo VI per l'Ambulatorio dedicato per Autismo Centro San Clemente, con sede operativa in Castiglione a Casauria (PE), C.da San Clemente n. 23, per n. 9 prestazioni ambulatoriali singole e per n. 1 prestazione ambulatoriale di gruppo, con specifico riferimento alle seguenti parti del Manuale di AccREDITAMENTO:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI
 - 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
 - 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)
5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
 - 5.7 BIS AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della LRA 32/2007 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 26, comma 32, LRA n. 4 del 15.01.2024, *“L'accREDITAMENTO ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accREDITAMENTO è rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accREDITAMENTO condotte dall'Organismo Tecnicamente AccREDITANTE di cui all'articolo 12-bis. In caso di esito negativo, la Giunta regionale dispone il diniego del rinnovo dell'accREDITAMENTO”*;
- ai sensi dell'art. 7, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente AccREDITANTE;
- ai sensi dell'art. 7-bis della LRA n. 32/2007 e s.m.i. opera la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accREDITATI ai sensi della LRA n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

STABILITO che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della Fondazione Papa Paolo VI con sede legale in Pescara, Piazza Spirito Santo n. 5, e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO di rispettare quanto previsto in materia di obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la LRA 14.09.1999, n. 77 recante *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della LRA 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. DI PRENDERE ATTO dell'autorizzazione all'esercizio Prot. 3856 del 08.11.2024 rilasciata dall'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara in relazione all'Ambulatorio dedicato per l'autismo Centro San Clemente, della Fondazione Papa Paolo VI, avente sede operativa in Castiglione a Casauria (PE), C.da San Clemente n. 23, per n. 9 prestazioni ambulatoriali singole e per n. 1 prestazione ambulatoriale di gruppo;

2. DI PRENDERE ATTO del parere tecnico rilasciato dall'ASR con Prot. n. 167 del 17.02.2025 (acquisito internamente in pari data con Prot. RA0062118/25) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale in favore della Fondazione Papa Paolo VI per l'Ambulatorio dedicato per Autismo Centro San Clemente, con sede operativa in Castiglione a Casauria (PE), C.da San Clemente n. 23, per n. 9 prestazioni ambulatoriali singole e per n. 1 prestazione ambulatoriale di gruppo, con specifico riferimento alle seguenti parti del Manuale di AccREDITAMENTO:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI
 - 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
 - 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)
5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
 - 5.7 BIS AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO

3. DI RILASCIARE, in favore della Fondazione Papa Paolo VI, l'accREDITAMENTO istituzionale per l'Ambulatorio dedicato per l'Autismo Centro San Clemente, in Castiglione a Casauria (PE), C.da San Clemente n. 23, per n. 9 prestazioni ambulatoriali singole e per n. 1 prestazione ambulatoriale di gruppo;

4. DI PRECISARE che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accREDITATO non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale

- a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 26, comma 32, LRA n. 4 del 15.01.2024, *“L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'articolo 12-bis. In caso di esito negativo, la Giunta regionale dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento”*;
 - ai sensi dell'art. 7, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;
 - ai sensi dell'art. 7-bis della LRA n. 32/2007 e s.m.i. opera la sospensione automatica dell'accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della LRA n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

5. DI PRECISARE altresì che l'accreditamento di cui al presente provvedimento non comporta obbligo per l'Amministrazione alla contrattazione con l'erogatore, in quanto l'attribuzione del tetto di spesa richiede che si tenga conto della programmazione economica e dei vincoli che ne possono derivare;

6. DI DARE ATTO che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

7. DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della Fondazione Papa Paolo VI con sede legale in Pescara, Piazza Spirito Santo n. 5, e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

8. DI DEMANDARE al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Vacante

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: san clemente.pdf

Impronta BD0C86998DD76C9F532287E176916815A89E105B619C6145E2BED2A3178A076B



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 17/04/2025 15:55:34

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 17/04/2025 17:05:04

Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 237 del 17.04.2025

Nota ASR Abruzzo, prot. 167 del 17.02.2025

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-05-23/san-clemente.pdf>

Hash: 1ecee3ecc269129467846e7476c6d83



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018003 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Territoriale**

DGR n. 240 del 17/04/2025

OGGETTO: SAN ROCCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - RSA VILLA DOROTEA -- REVOCA DGR 126 DEL 27 FEBBRAIO 2025.



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	17/04/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018003 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Territoriale

OGGETTO: SAN ROCCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - RSA VILLA DOROTEA – -
REVOCA DGR 126 DEL 27 FEBBRAIO 2025.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 502/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

RICHIAMATI nello specifico:

- l'articolo 8-quater, comma 1 del D.Lgs. 502/1992 *“L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. [...] La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative”*;
- l'articolo 8-quinquies, comma 2 *“In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con le modalità di cui al comma 1-bis, la regione e le unità sanitarie locali definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale [...]”*;

VISTA la LRA 31 luglio 2007, n. 32 e s.m.i., *“Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”* che, in attuazione del D. Lgs. 502/1992, ha disciplinato sul territorio della Regione Abruzzo gli istituti in dell'autorizzazione, dell'accreditamento e degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie private;

VISTE:

- la LRA 25 gennaio 2024, n. 4 *“Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)”* che, all'art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;
- la LRA 4 dicembre 2024, n. 24 *“Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria”* che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della LRA 32/2007:

- comma 7 “La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio, disposta ai sensi dell'articolo 5, comporta la contestuale adozione del provvedimento di sospensione dell'accreditamento;
- comma 8 “La sospensione dell'accreditamento comporta la contestuale sospensione dell'accordo contrattuale. Le strutture nei cui confronti operi la sospensione non possono erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario, ad eccezione:
 - a) di quelle relative ai pazienti già ricoverati nelle strutture residenziali, che sono trasferiti ad altra struttura pubblica o privata secondo un programma predisposto dalla ASL territorialmente competente, di durata non superiore a sessanta giorni;
 - b) di quelle relative ai pazienti già ricoverati nelle strutture di ricovero per acuti, fino alla loro dimissione.

ATTESO CHE:

- con Deliberazione n. 126 del 27 febbraio 2025 la Giunta regionale ha preso atto dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Scoppito (AQ) acquisita con Prot. RA0001558/25 del 03.01.2025 con la quale è stata disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della RSA Villa Dorotea ai sensi dell'art. 5 della LRA 32/2007 e s.m.i.;
- con la medesima deliberazione, ai sensi della normativa soprarichiamata, è stata contestualmente disposta la sospensione dell'accreditamento della RSA Villa Dorotea di proprietà della Società San Rocco Cooperativa Sociale, sita in Scoppito (AQ), Località Macere, e la sospensione dell'accordo contrattuale sottoscritto ai sensi dell'art. 8 quinquies D lgs 502/1992 con il suddetto ente gestore della RSA Villa Dorotea;

EVIDENZIATO che, a seguito della predetta ordinanza sindacale del 03 gennaio 2025, il Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali con nota 6227 del 09/01/2025 ha richiamato la ASL 201 Avezzano Sulmona L'Aquila all'applicazione della normativa di cui all'art. 7, comma 8 LRA 32/2007, per la presa in carico dei pazienti attualmente assistiti presso la RSA Villa Dorotea e la relativa riallocazione in diversa struttura, pubblica o privata;

DATO ATTO che con nota 94802 del 10 marzo 2025, lo stesso Servizio regionale, ha sollecitato la ASL 201 Avezzano Sulmona L'Aquila all'adozione e trasmissione del cronoprogramma di trasferimento dei pazienti di cui alla suddetta nota 6227 del 09/01/2025, stante l'urgente necessità di assicurarne la continuità assistenziale;

ATTESO che, con nota acquisita al prot RA 114109 del 20 marzo 2025, il Gacep della ASL 201 ha indicato il 28 marzo 2025 quale data di riallocazione dei pazienti assistiti nella RSA Villa Dorotea;

VISTA l'Ordinanza n. 14/2025 Prot. 2242 del 21/03/2025, acquisita al prot. RA 116873/DPF/2025 del 24 marzo 2025 con la quale il Sindaco del Comune di Scoppito, ha revocato l'Ordinanza n 1/bis del 03/01/2025, avendo il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 201 accertato la ricorrenza, presso la RSA Villa Dorotea, dei requisiti organizzativi, tecnologici e di personale, previsti dal vigente Manuale di autorizzazione;

CONSIDERATO che la riespansione dell'efficacia del titolo autorizzativo in capo alla società cooperativa San Rocco comporta la revoca delle disposizioni recate dalla DGR 126/2025, essendo venuta meno la fattispecie disciplinata dall' art. 7 della LRA 32/2007 e ss.mm.ii.;

STABILITO che il presente provvedimento sarà notificato al Commissario liquidatore della San Rocco soc coop. Sociale, e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali anche in considerazione degli effetti che ne conseguono sul rapporto contrattuale, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, al Comune di Scoppito (AQ), nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO di rispettare quanto previsto in materia di obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la LRA 14.09.1999, n. 77 recante *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della LRA 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

DI PRENDERE ATTO dell’Ordinanza Sindacale n. 14/2025 Prot. 2242 del 21/03/2025 (allegata al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante) acquisita al prot. RA 116873/DPF/2025 del 24 marzo 2025, con la quale il Sindaco del Comune di Scoppito, ha revocato la propria Ordinanza n 1/bis del 03/01/2025;

DI DARE ATTO che la riespansione dell’efficacia del titolo autorizzativo in capo alla società cooperativa San Rocco comporta la revoca delle disposizioni recate dalla DGR 126/2025, essendo venuta meno la fattispecie disciplinata dall’art. 7, comma 7 e comma 8 della LRA 32/2007 e ss.mm.ii.;

DI DISPORRE, per l’effetto, la revoca della DGR 126 del 27 febbraio 2025 che aveva sospeso l’accreditamento istituzionale in capo alla RSA Villa Dorotea e il contratto ex art. 8 quinquies D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii. per l’erogazione, dalla struttura, di prestazioni residenziali, ai sensi della DGR 801/2022, DGR 524/2023 e DGR 945/2024;

DI DARE ATTO che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà pubblicato con valore di notifica sul BURAT e sarà trasmesso al Commissario liquidatore della San Rocco soc coop. Sociale e, per gli adempimenti di competenza, alle AA.SS.LL. regionali, all’A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, al Comune di Scoppito (AQ), oltreché al Piano di Rientro.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018003 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Territoriale**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Virginia Vitullo
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPF018003 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Territoriale
Virginia Vitullo
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: 116873_2025_03_24 copia_14.Ordinanza revoca sospensione villa dorotea.pdf
Impronta 788DBCED4EAD2798C4E30BC5BBA3BF1AE333DED79804163A50F3F493809FD486



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018003 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Territoriale**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 17/04/2025 15:54:16

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 17/04/2025 17:06:22

Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 240 del 17.04.2025

Ordinanza Sindacale n. 14/2025 _Revoca sospensione

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-05-23/116873-2025-03-24-copia-14-ordinanza-revoca-sospensio.pdf>

Hash: bdd2aa6c5199c7f60ebf0c3ce7b473b0



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 241 del 17/04/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTO VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELLA DGR N. 207 DEL 22 APRILE 2022 DELL'UNITÀ DI RACCOLTA FISSA E MOBILE CROCE ROSSA ITALIANA CON SEDE A L'AQUILA



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	17/04/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELLA DGR N. 207
DEL 22 APRILE 2022 DELL'UNITÀ DI RACCOLTA FISSA E MOBILE CROCE
ROSSA ITALIANA CON SEDE A L'AQUILA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;
- la LRA 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., "*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*";
- la LRA n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 "*Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento*" e 2.3 "*Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)*" le quali definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.);

RICHIAMATO l'articolo 25 della L.R. 30 aprile 2009 n. 6 che attribuisce all'Agenzia Sanitaria Regionale compiti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

RICHIAMATI:

- la DGR n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
- il DCA n. 53 del 21.07.2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (CCRA), modificata dal DCA n. 39 del 07.07.2010 e dal DCA n. 1 del 31.01.2011 di modifica anche del predetto DCA 39/2010;
- il DCA n. 79 del 22.12.2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (GERA);

- la DGR n. 596 del 07.08.2018 *“Disciplina per il funzionamento dell’organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)”* così come aggiornata e sostituita integralmente con la DGR n. 83 del 22/02/2021 avente ad oggetto *“Documento Tecnico concernente la nuova ‘Disciplina attuativa per il funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante – Accredimento e Qualità’. Approvazione”*;

TENUTO CONTO che con LRA n. 19/2018 è stato introdotto, nella LRA 32/2007 e s.m.i., l’articolo 12-bis *“Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)”* che prevede la costituzione presso l’Agenzia Sanitaria Regionale del nuovo organismo *“OTA”* e che con DGR n. 83 del 22.02.2021 è stata approvata la disciplina per il relativo funzionamento in sostituzione della precedente DGR n. 596/2018;

VISTE:

- la LRA 15 gennaio 2024, n. 4 *“Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)”* che, all’art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;
- la LRA 4 dicembre 2024, n. 24 *“Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria”* che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

CONSIDERATI i seguenti provvedimenti:

- Il DCA n. 4 del 28 gennaio 2013 *“Accordo n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” - Istituzione del Centro Regionale Sangue”*;
- Il DCA n. 73 del 7 ottobre 2013, *“Approvazione del Manuale per l’autorizzazione/accreditamento delle strutture trasfusionali, delle unità di raccolta fisse e mobili gestite dalle Organizzazioni di Donatori e relative Procedure. Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n°591/P del 01.07.2008: sostituzione Allegato n.3) ed Allegato n.4)”*;
- Il DCA n. 96 del 28 novembre 2013 recante *“Riorganizzazione e razionalizzazione della rete regionale dei Servizi trasfusionali”*;
- Il DCA n. 122 del 15 ottobre 2014 *“Decreto Commissariale n.73/2013 recante “Approvazione del Manuale per l’autorizzazione-accreditamento delle strutture trasfusionali, delle unità di raccolta fisse e mobili gestite dalle Organizzazioni di Donatori e relative Procedure. Rettifica dell’Allegato 2”*;

VISTA la DGR n. 207 del 22.04.2022 *“Recepimento e attuazione dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente “Aggiornamento e revisione dell’Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 2421CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica”. (Rep. atti 29/CSR del 25 marzo 2021)”*, che ha anche approvato il nuovo Manuale per l’autorizzazione e l’accreditamento delle Strutture Trasfusionali e delle Unità di raccolta fissa e mobile, con le relative check list e procedure, in sostituzione dei Manuali e delle

Procedure di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 73 del 7 ottobre 2013 e al Decreto del Commissario ad acta n. 122 del 15 ottobre 2014;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7. "Attività di verifica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale" del citato provvedimento giuntale e nello specifico:

- 7.1 *"La Regione, in attuazione dell'articolo 5 del D.Lgs 20 dicembre 2007, n. 261 e dell'art.7 della L.R. n. 32/07, garantisce l'attività di verifica periodica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale delle Strutture trasfusionali e delle Unità di raccolta associative ad intervalli di tempo non superiori ai due anni"*;
- 7.2 *"A tale scopo il competente Servizio del Dipartimento Sanità Regionale, entro i termini previsti al punto 7.1, comunica ai legali rappresentanti delle Aziende Sanitarie e delle Unità di Raccolta associative interessate l'avvio del procedimento di verifica e contestualmente attiva l'OTA che svolge una nuova istruttoria tecnica, secondo le modalità già previste al paragrafo 2 del presente provvedimento"*;
- 7.3 *"Ad esito dell'istruttoria tecnica, la Giunta Regionale adotta le conseguenti determinazioni in merito al mantenimento, ovvero alla sospensione e revoca del provvedimento di autorizzazione/accreditamento"*;
- 7.4 *"Il competente Servizio del Dipartimento Sanità Regionale attiva ispezioni o misure di controllo anche in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi, notificate ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs n. 261/07, avvalendosi anche del supporto del Centro Regionale Sangue"*;

VISTA la DGR n. 395 del 10.07.2023 *"Provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento, ai sensi della DGR n. 207 del 22 aprile 2022, Unità di Raccolta Fissa e Mobile "Croce Rossa Italiana" con sede a L'Aquila in Viale della Croce Rossa dell'Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Abruzzo (P.I.1366721006) con sede legale in Roma via B. Ramazzini n. 31 e sede operativa in L'Aquila P.zza S. Marciano n. 9"*, con la quale è stato rilasciato il provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento per l'Unità di Raccolta Fissa e Mobile Croce Rossa con sede in L'Aquila, Viale della Croce Rossa;

VISTA la Nota Prot. RA0350363/24 del 06.09.2024 con la quale è stato comunicato, al legale rappresentante della CRI, nonché all'OTA per le attività di competenza, l'avvio delle procedure di verifica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento ex art. 7 della citata DGR 207/2022;

PRESO ATTO del parere tecnico rilasciato dall'ASR con Prot. ASR n. 1029 del 13.12.2024 (acquisito internamente in pari data con Prot. RA0487568/24) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento per l'Unità di Raccolta Fissa e Mobile Croce Rossa con sede in L'Aquila, Viale della Croce Rossa;

PRECISATO che il nuovo Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle Strutture Trasfusionali e delle Unità di raccolta fissa e mobile, con le relative check list e procedure, aggiornato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti 29/CSR del 25 marzo 2021 e approvato dalla DGR n. 207 del 22.04.2022 recante "Recepimento e attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e

degli emocomponenti e sul modello per

le visite di verifica". (Rep. atti 29/CSR del 25 marzo 2021)", prevede, in particolare:

- All'art. 4. "Durata dell'autorizzazione/accreditamento"

○ 4.1 Il provvedimento di autorizzazione/accreditamento, in coerenza a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 261/2007 che prevede verifiche del mantenimento dei requisiti almeno una volta ogni due anni, ha una durata di quattro anni decorrenti dalla data della sua emanazione. Alla scadenza dei quattro anni si procede al rinnovo secondo le modalità di cui al successivo capitolo 5.

○ 4.2 L'autorizzazione/accreditamento con prescrizioni ha una durata corrispondente ai termini assegnati alla struttura per l'adeguamento dei requisiti carenti. Alla scadenza dei tempi previsti, il C.C.R.A. dispone la verifica del raggiungimento o meno della conformità ai requisiti richiesti. In caso di controllo positivo da parte del Team di verifica, la Giunta Regionale emana il provvedimento di autorizzazione/accreditamento a pieno titolo della durata di quattro anni, decorrenti dalla data di emanazione della delibera di autorizzazione/accreditamento con prescrizioni. In caso di mancato adeguamento, la Giunta Regionale provvede alla revoca dell'autorizzazione/accreditamento con prescrizioni.

○ 4.3 L'integrazione dell'autorizzazione/accreditamento disciplinata nei paragrafi 6.1 e 6.2 non determina una proroga della scadenza dell'autorizzazione/accreditamento iniziale;

- All'art. 7. "Attività di verifica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale"

○ 7.1 "La Regione, in attuazione dell'articolo 5 del D.Lgs 20 dicembre 2007, n. 261 e dell'art.7 della L.R. n. 32/07, garantisce l'attività di verifica periodica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale delle Strutture trasfusionali e delle Unità di raccolta associative ad intervalli di tempo non superiori ai due anni", nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti nel medesimo articolo;

PRECISATO, altresì, che ai sensi dell'art. 7, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;

STABILITO che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della CRI, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO di rispettare quanto previsto in materia di obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la LRA 14.09.1999, n. 77 recante "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della LRA 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1.DI PRENDERE ATTO del parere tecnico rilasciato dall'ASR con Prot. ASR n. 1029 del 13.12.2024 (acquisito internamente in pari data con Prot. RA0487568/24) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento per l'Unità di Raccolta Fissa e Mobile Croce Rossa con sede in L'Aquila, Viale della Croce Rossa;

2.DI CONFERMARE, per l'effetto, in attuazione della DGR 207/2022, il provvedimento unico di autorizzazione/accreditamento rilasciato con DGR 395/2023 per l'Unità di Raccolta Fissa e Mobile Croce Rossa con sede in L'Aquila, Viale della Croce Rossa;

3.DI PRECISARE che il nuovo Manuale per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle Strutture Trasfusionali e delle Unità di raccolta fissa e mobile, con le relative check list e procedure, aggiornato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti 29/CSR del 25 marzo 2021 e approvato dalla DGR n. 207 del 22.04.2022 recante "Recepimento e attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 2421CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica". (Rep. atti 29/CSR del 25 marzo 2021)", prevede, in particolare:

- All'art. 4. "Durata dell'autorizzazione/accreditamento"

○ 4.1 Il provvedimento di autorizzazione/accreditamento, in coerenza a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 261/2007 che prevede verifiche del mantenimento dei requisiti almeno una volta ogni due anni, ha una durata di quattro anni decorrenti dalla data della sua emanazione. Alla scadenza dei quattro anni si procede al rinnovo secondo le modalità di cui al successivo capitolo 5.

○ 4.2 L'autorizzazione/accreditamento con prescrizioni ha una durata corrispondente ai termini assegnati alla struttura per l'adeguamento dei requisiti carenti. Alla scadenza dei tempi previsti, il C.C.R.A. dispone la verifica del raggiungimento o meno della conformità ai requisiti richiesti. In caso di controllo positivo da parte del Team di verifica, la Giunta Regionale emana il provvedimento di autorizzazione/accreditamento a pieno titolo della durata di quattro anni, decorrenti dalla data di emanazione della delibera di autorizzazione/accreditamento con prescrizioni. In caso di mancato adeguamento, la Giunta Regionale provvede alla revoca dell'autorizzazione/accreditamento con prescrizioni.

○ 4.3 L'integrazione dell'autorizzazione/accreditamento disciplinata nei paragrafi 6.1 e 6.2 non determina una proroga della scadenza dell'autorizzazione/accreditamento iniziale;

- All'art.7. "Attività di verifica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale"

o 7.1 "La Regione, in attuazione dell'articolo 5 del D.Lgs 20 dicembre 2007, n. 261 e dell'art.7 della L.R. n. 32/07, garantisce l'attività di verifica periodica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale delle Strutture trasfusionali e delle Unità di raccolta associative ad intervalli di tempo non superiori ai due anni", nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti nel medesimo articolo;

4.DI PRECISARE, altresì, che ai sensi dell'art. 7, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;

5.DI DARE ATTO che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

6.DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della CRI, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

7.DI DEMANDARE al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Matteo Filippo Petrelli
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Prot. 0487568.pdf

Impronta 8030B819BEC86D6F8741624F368C23A0EC027B18FB65BDBF1DC921975A8A0F76



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 17/04/2025 15:53:39

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 17/04/2025 17:06:48

Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 241 del 17.04.2025

Nota ASR Abruzzo, prot. 1029 del 13.12.2024

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-05-23/prot-0487568.pdf>

Hash: 9e9c6e817eaa1db6aa74579713c8fc8c



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA
DPC025004 UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO - PESCARA**

DGR n. 248 del 30/04/2025

OGGETTO: ATTO DI INTESA REGIONALE FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA SECONDA PROROGA DECENNALE DELLA CONCESSIONE DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE DENOMINATA "CELLINO STOCCAGGIO" ALLA SOCIETÀ STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.P.A. (EX EDISON STOCCAGGIO S.P.A.), AI SENSI DEL DECRETO MI.S.E. 21 GENNAIO 2011



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	30/04/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA

DPC025004 Ufficio Risorse Estrattive del Territorio - Pescara

OGGETTO: ATTO DI INTESA REGIONALE FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA SECONDA PROROGA DECENNALE DELLA CONCESSIONE DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE DENOMINATA “CELLINO STOCCAGGIO” ALLA SOCIETÀ STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.P.A. (EX EDISON STOCCAGGIO S.P.A.), AI SENSI DEL DECRETO Mi.S.E. 21 GENNAIO 2011

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- l’art. 29, comma 2, lettera 1) del D.Lgs 112/1998 s.m.i., “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, il quale stabilisce che lo Stato conserva le funzioni amministrative relative alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, stabilendo che le stesse sono svolte d’intesa con la Regione interessata secondo le modalità procedurali definite con l’Accordo Stato/Regioni del 24 aprile 2001;
- Il D.Lgs 23 maggio 200, n 164 s.m.i., “*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*” che definisce, in particolare:
 - all’Art. 11, l’”*Attività di stoccaggio*”;
 - all’Art. 12, la “*Disciplina delle attività di stoccaggio*”;
 - all’Art. 13, le “*Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle capacità di stoccaggio*”;
- la Legge 23/08/2004 n. 239 s.m.i. di riordino del settore energetico, ed in particolare:
 - l’Art. 1, comma 8, lettera b), n°3), che attribuisce allo Stato “*le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento*”;
 - l’Art. 1, comma 61, secondo cui “*I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.*”;

RICHIAMATO, in particolare, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 gennaio 2011, recante “*Modalità di conferimento della Concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo*”, ed in particolare l’Art. 3, comma 6, il quale prevede che la proroga della Concessione di stoccaggio sia “*disposta con decreto dal Ministero d’intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata*”;

VISTI, inoltre:

- la Legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 s.m.i., ed in particolare l'Art. 1, comma 2, ai sensi della quale l'attività di stoccaggio di gas naturale non è ricompresa nell'elenco delle aree che presentano profili di incompatibilità ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, nel rilascio dell'Intesa prevista dall'Art. 1 della L. 239/2004 s.m.i.;
- il Decreto 4 febbraio 2011 del Direttore Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, recante “*Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 ...*”;
- il Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” e, in particolare, l'Art. 34:
 - comma 18, in base al quale le Concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 164/2000 s.m.i., hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni, mentre per le Concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del D.Lgs 164/2000 s.m.i., si intendono confermate, sia l'originaria scadenza, sia l'applicazione dell'Art. 1, comma 61, della L. 239/2004 s.m.i.;
 - comma 19 che stabilisce che, per la piena attuazione dei piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici, gli impianti in funzione, di cui all'Art. 11 del D.lgs 164/2000, “*continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.*”;

PREMESSO che:

- con Decreto del 10 dicembre 1984 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha conferito alla Società MONTEDISON S.p.A., per la durata di anni trenta, la Concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo “CELLINO STOCCAGGIO”, situata nella Regione Abruzzo, nel territorio della Provincia di Teramo;
- con Decreto del 23 novembre 2004, Il Ministero delle Attività Produttive, ha disposto il trasferimento della titolarità della soprarichiamata Concessione di stoccaggio alla Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 – C.F. 04501620969 e sede operativa in Abruzzo a Cellino Attanasio (TE), Contrada Faiete;

CONSIDERATO che la Concessione di stoccaggio di gas naturale “CELLINO STOCCAGGIO”, essendo stata rilasciata per la prima volta in data 10/12/1984, ovvero prima della data di entrata in vigore del D.Lgs 164/2000, rientra, ai sensi dell'Art. 34, comma 18, L. 221/2012, nell'applicazione del citato Art. 1, comma 61, L. 239/2004 s.m.i.;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale del 18/11/2014 n. 755, la Regione Abruzzo ha espresso la propria Intesa finalizzata al rilascio della prima proroga decennale della Concessione di stoccaggio di gas, prescrivendo alla Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. “*la creazione/realizzazione di una rete di rilevamento sismico finalizzata al monitoraggio dell'area interessata della sismicità naturale e microsismicità indotta con la pubblicazione periodica dei dati rilevati e promuovere e attivare iniziative di informazione sull'attività di stoccaggio con i comuni dell'area*”, prescrizione poi riportata nel Decreto di proroga del 9 dicembre 2014;

PRESO ATTO che, conseguentemente, con Decreto del Direttore Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del 9 dicembre 2014, è stata accordata alla Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. la prima proroga decennale della Concessione, fissando il termine di scadenza al 09 dicembre 2024 e autorizzando, inoltre, la prosecuzione dell'esercizio di stoccaggio e di produzione residua da livelli di giacimento non destinati a stoccaggio; con lo stesso Decreto si prescriveva alla Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. la realizzazione di una rete integrata di monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro secondo le indicazioni del Gruppo di Lavoro nominato dal MISE (e contenute nel documento '*Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della micro sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche*').

VISTA la nota Prot. 0013019 del 24/01/2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia – Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. n. 028195/25, con la quale:

- viene trasmessa in allegato l'istanza di seconda proroga decennale, ovvero fino al 09/12/2034, della Concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo di "CELLINO STOCCAGGIO" (TE), presentata dalla Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A in data 01/12/2022;
- si richiede alla Regione Abruzzo, ai fini della conclusione dell'istruttoria procedimentale inerente la suddetta istanza di proroga, l'espressione dell'*Atto di Intesa* ai fini del rilascio della proroga della Concessione "*quale condizione indispensabile alla conclusione del procedimento autorizzativo*";

ACQUISITA la seguente documentazione allegata alla richiamata nota Prot. 0013019 del 24/01/2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

- "*Relazione Tecnica per la proroga della Concessione di Stoccaggio*" relativa alla "*Concessione Cellino Stoccaggio*", datata Dicembre 2022 ed allegata alla richiamata istanza della Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. del 01/12/2022;
- Relazione Tecnica "*Monitoraggio subsidenza Concessione di Cellino con interferometria satellitare - Aggiornamento ottobre 2024*" prodotta dalla Società specializzata Tre Altamira S.r.l.;
- "*Analisi integrata delle misure satellitari di deformazione superficiale allo scopo di analizzare i fenomeni di subsidenza dell'area di Cellino - Aggiornamento al 31 marzo 2024*" prodotta dalla Società specializzata Geophi Srl;
- "*Perizia Costi di Ripristino Anno 2019*" redatta dalla Società RINA Consulting S.p.A.
- "*Relazione inerente al periodo maggio 2024 - ottobre 2024 del ciclo di monitoraggio*" nell'ambito della "*Rete di rilevamento sismico finalizzata al monitoraggio della sismicità presso la Concessione di stoccaggio gas metano "Cellino Stoccaggio" (Te)*", prodotta dalla Società specializzata Solgeo SRL, trasmessa dalla Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. anche all' Ufficio Risorse Estrattive del Territorio della Regione Abruzzo ed acquisita al prot. n. 0002715/25 del 07/01/2025;

PRESO ATTO che la Società titolare, nella richiamata istanza di proroga del 01/12/2022, ha dichiarato che, per il periodo di vigenza della seconda proroga, il programma lavori prevede

l'esercizio della Concessione con la prosecuzione della normale attività di stoccaggio, di produzione residua da livelli del giacimento non destinati a stoccaggio e delle attività di manutenzione degli impianti esistenti;

TENUTO CONTO del parere favorevole del 12/06/2023, espresso dall'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG dell'Italia Centrale) - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, con cui, tra l'altro, si prende atto:

- “[...] *dei diversi interventi di work over effettuati sui pozzi per la loro riconversione a stoccaggio*”
- “[...] *dei potenziamenti subiti dagli impianti di superficie al fine di consentire la piena regimazione del campo fino al 100% della pressione originaria*”
- “[...] *dell'entrata in servizio della rete di Monitoraggio Microsismico di Cellino e del suo attuale funzionamento*”

PRESO ATTO, pertanto, che la Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. ha ottemperato alla prescrizione disposta dalla Regione Abruzzo con la richiamata D.G.R. n. 755/2014, così come riportato all'art.5 del Decreto ministeriale di proroga del 9/12/2014, avendo periodicamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Regione Abruzzo per il tramite del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, le relazioni redatte nell'ambito della "*Rete di rilevamento sismico finalizzata al monitoraggio della sismicità presso la Concessione di stoccaggio gas metano "Cellino Stoccaggio" (Te)*";

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'Art. 2, comma 558, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 s.m.i., la Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. ha regolarmente versato alla Regione Abruzzo il “contributo compensativo annuo per il mancato uso alternativo del territorio”, e che, per l'anno 2024, l'importo versato in data 13/01/2025, è di Euro 12.097,89;

PRESO ATTO della nota Prot. 02/OPER/AT, inviata il 03/03/2025 ed acquisita in pari data agli atti regionali con prot. n. 0085023/25, con cui la Società STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.p.A., ha comunicato che:

- la Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. ha assunto, con decorrenza dal 03/03/2025, la denominazione STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.p.A., mantenendo il medesimo codice fiscale e numero di iscrizione REA;
- la sede legale della Società STOGIT ADRIATICA S.p.A. è in Piazza Santa Barbara 7, 20097 San Donato Milanese (MI);

RILEVATO che, dalla visura camerale acquisita agli atti d'ufficio, risulta che la Società di cui trattasi ha effettivamente variato:

- la denominazione della ragione sociale da *EDISON STOCCAGGIO S.p.A.* a *STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.p.A.* (in forma abbreviata *STOGIT ADRIATICA S.p.A.*)

- l'indirizzo della sede legale, che è stato modificato da *Foro Buonaparte n. 31, Milano (MI)* a *Piazza Santa Barbara n. 7, San Donato Milanese (MI)*, restando invariati il codice fiscale e il numero di iscrizione REA;

RITENUTO, per quanto esposto, potersi procedere, ai sensi della richiamata normativa e, in particolare, del Decreto 21 gennaio 2011 - Ministero dello Sviluppo Economico, all'espressione dell'*Intesa* richiesta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai fini del rilascio della seconda proroga decennale della Concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo denominata "CELLINO STOCCAGGIO" alla Società denominata "STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.p.A. in forma abbreviata STOGIT ADRIATICA S.p.A.";

DATO ATTO che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

VISTI:

- gli Artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;
- la L.R. 14/09/1999, n. 77 s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo";

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa;
- il Direttore del Dipartimento, sulla base del parere di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate allo stesso Dipartimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura competente;

A VOTI UNANIMI ED ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- A. di esprimere l'*Intesa* finalizzata al rilascio della seconda proroga decennale della Concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo denominata "CELLINO STOCCAGGIO" alla Società denominata "STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.p.A. in forma abbreviata STOGIT ADRIATICA S.p.A." con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, San Donato Milanese (MI) – C.F. 04501620969, ai sensi del Decreto 21 gennaio 2011 - Ministero dello Sviluppo Economico;
- B. di prescrivere alla Società STOGIT ADRIATICA S.p.A. il mantenimento in funzione della rete di rilevamento sismico finalizzata al monitoraggio della sismicità naturale e della

microsismicità indotta presso la Concessione di stoccaggio di gas naturale “CELLINO STOCCAGGIO” (TE), con la trasmissione periodica di relazioni sui dati rilevati e la promozione di iniziative di informazione e confronto con i Comuni dell’area interessata sull’attività di stoccaggio;

- C. di stabilire che è fatto salvo ogni eventuale ulteriore parere, autorizzazione, Concessione, nulla osta o atto d’assenso secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- D. di dare mandato al competente Servizio Politica energetica e Risorse del Territorio, affinché provveda alla trasmissione, per il seguito di competenza, del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia – Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi ed alla Società STOGIT ADRIATICA S.p.A., nonché all’adozione di tutti gli atti conseguenti la presente Deliberazione;
- E. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul B.U.R.A.T.



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA
DPC025004 UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO - PESCARA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Luca Di Marino
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Giovanni Cantone
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA
Dario Ciamponi
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Pierpaolo Pescara
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A00 PRESIDENTE Ricostr.ne;Prot. civile;Prog.ne naz.le,comun. pol. eur.;Deleg. Roma;Avv.ra;Stampa;Affari giunta;Indir. contr. AGIR;Progr. restart;Urb. Terr.;Demanio m.;Paesaggi;Energia;Rifiuti;Turismo.
Marco Marsilio
(Firmato digitalmente)



DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA
DPC025004 UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO - PESCARA

A pag. 5, nella parte narrativa, al capoverso introdotto da "VISTI:" DELE "gli Artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;". A pag. 5, al punto A. del deliberato, dopo le parole "di esprimere l'Intesa" ADDE ", a sanatoria dalla scadenza della precedente proroga alla data di adozione del presente provvedimento,". N.2 postille approvate dalla Giunta regionale. Il Segretario della Giunta regionale Dott.ssa Emanuela Murri



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA
DPC025004 UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO - PESCARA**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 30/04/2025 23:05:17
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 30/04/2025 23:06:27
Nr. di serie certificato: 944479494590345665



**DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
DPG021009 Ufficio Diritto allo Studio Scolastico e Interventi 0 - 6 Anni**

DGR n. 292 del 20/05/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	20/05/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	ASSENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



**DPG DIPARTIMENTO SOCIALE ENTI LOCALI CULTURA SEDE
PESCARA
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
DPG021009 Ufficio Diritto allo Studio Scolastico e Interventi 0 - 6 Anni**

OGGETTO: Approvazione calendario scolastico

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

la legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, in particolare l’art. 3;

il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, e ss.mm.ii, recante: “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e in particolare l’art. 74 “Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado” che al comma 2 stabilisce che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità, allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni; - la determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni;

il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998, che, conferisce alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico, in particolare l’art. 138 “Deleghe alle regioni” lettera d) “determinazione del calendario scolastico”;

la legge n. 59 del 15.03.1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, in particolare l’art. 21;

il D.P.R. n. 275 del 8.03.1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, in particolare l’art. 5 “Autonomia organizzativa”, che prevede:

al comma 2 che gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di calendario scolastico esercitate dalle Regioni

al comma 3 che l’orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

il D.lgs. n. 59 del 19.02.2004, recante: “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

la legge n. 133 del 6.08.2008, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, in particolare l’art. 64 concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

la legge n. 169 del 30.10.2008, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";

CONSIDERATO

che a norma dell’articolo 138, lett. d) del Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, spetta alle Regioni la determinazione del Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.74 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle leggi sull’istruzione, e successive modificazioni.

che il calendario si configura come uno degli strumenti di programmazione regionale del territorio

RITENUTO

necessario definire un maggior numero di giornate scolastiche rispetto alle 200 previste per legge, al fine di ottenere un margine di sicurezza nell’eventualità di sospensioni delle attività scolastiche dovute a circostanze imprevedibili (consultazioni elettorali o referendarie, eventi climatici, ecc.);

RITENUTO pertanto

di prevedere per tutte le scuole della Regione, statali e paritarie le seguenti date di avvio e di chiusura delle attività didattiche:

lunedì 15 settembre 2025: data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado;

martedì 9 giugno 2026: data del termine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado;

martedì 30 giugno 2026: data del termine dell’attività educativa nella scuola dell’infanzia

di stabilire **la sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola**

a) per le festività riconosciute dalla normativa Statale vigente, quali:

- tutte le domeniche;
- 1 novembre 2025, festa di Tutti i Santi;
- 8 dicembre 2025, Immacolata Concezione;
- 25 dicembre 2025 Natale;
- 26 dicembre 2025, Santo Stefano;
- 1 gennaio 2026, Capodanno;
- 6 gennaio 2026, Epifania;

- 5 aprile 2026 (domenica), Pasqua;
- 6 aprile 2026, Lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile 2026, Festa della Liberazione;
- 1 maggio 2026, Festa dei Lavoratori;
- 2 giugno 2026, Festa della Repubblica;
- Festa del Santo Patrono;

b) per le seguenti giornate individuate dalla Regione con il presente atto, quali:

- Dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 compreso, per le vacanze natalizie;
- dal 2 aprile 2026 al 7 aprile 2026 compreso, per le vacanze pasquali;
- 2 maggio 2026, sospensione attività didattica;
- 1 giugno 2026 sospensione attività didattica.

DATO ATTO

che, il calendario scolastico regionale per l'a.s. 2025 -2026 di cui all' "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, potrà essere oggetto di possibile revisione, anche a seguito di eventuali interventi normativi nazionali;

EVIDENZIATO

che le istituzioni scolastiche, fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni e nel rispetto del monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti e secondo le previsioni del D.P.R. n. 275/1999 succitato, hanno la facoltà di definire eventuali adattamenti del calendario scolastico regionale, oltre che per circostanze prestabilite o imprevedibili, anche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), purché debitamente motivate.

che i suddetti adattamenti possono riguardare la data di inizio, nonché la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività didattiche, da compensare, in altri periodi dell'anno scolastico, attraverso congrue modalità e tempi di recupero;

che le istituzioni scolastiche sono tenute ad inviare il calendario con le modifiche effettuate e le relative motivazioni al Servizio Istruzione ed Università del Dipartimento Sociale-Enti Locali e Cultura della Regione Abruzzo;

che l'articolo 4, comma 3, lettera b) dell'Avviso emanato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito (decreto prot. n. 7 del 03/01/2025), stabilisce che le Istituzioni scolastiche ammesse a partecipare al progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale per l'a.s. 2025/2026 debbano prevedere apposite modalità di adeguamento e rimodulazione del calendario scolastico annuale e dell'orario settimanale delle lezioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999;

VISTA

la legge regionale n.77 del 14.09.1999, e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che

il Dirigente del Servizio Istruzione e Università, competente nella materia trattata nella presente

proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile d'ufficio;

il Direttore del Dipartimento Sociale – Enti Locali - Cultura ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i., apponendo la sua firma sul presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;;

con i voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **di approvare** il Calendario scolastico 2025-2026 di cui all' “Allegato A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutte le scuole della Regione, statali e paritarie, stabilendo le date di avvio e chiusura dell'attività didattica come segue:
 - **lunedì 15 settembre 2025:** data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
 - **martedì 9 giugno 2026:** data del termine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado;
 - **martedì 30 giugno 2026:** data del termine dell'attività educativa nella scuola dell'infanzia;
2. **di stabilire la sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola:**
 - a) **per le festività riconosciute dalla normativa Statale vigente, quali:**
 - tutte le domeniche;
 - 1 novembre 2025, festa di Tutti i Santi;
 - 8 dicembre 2025, Immacolata Concezione;
 - 25 dicembre 2025 Natale;
 - 26 dicembre 2025, Santo Stefano;
 - 1 gennaio 2026, Capodanno;
 - 6 gennaio 2026, Epifania;
 - 5 aprile 2026 (domenica), Pasqua;
 - 6 aprile 2026, Lunedì dell'Angelo;
 - 25 aprile 2026, Festa della Liberazione;
 - 1 maggio 2026, Festa dei Lavoratori;
 - 2 giugno 2026, Festa della Repubblica;
 - Festa del Santo Patrono;
 - b) **per le seguenti giornate individuate dalla Regione con il presente atto, quali:**
 - dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 compreso, per le vacanze natalizie;
 - dal 2 aprile 2026 al 7 aprile 2026 compreso, per le vacanze pasquali;
 - 2 maggio 2026, sospensione attività didattica;
 - 1 giugno 2026 sospensione attività didattica;
3. **di stabilire** che, per l'anno scolastico 2025/2026, i giorni di attività didattiche nella Scuola Primaria e nella scuola Secondaria di 1° e 2° grado sono: dal lunedì al sabato 204 (203

compresa la festa del Santo Patrono), dal lunedì al venerdì 172 (171 compresa la festa del Santo Patrono), nella Scuola dell'Infanzia: dal lunedì al sabato 228 (227 compresa la festa del Santo Patrono), dal lunedì al venerdì 192 (191 compresa la festa del Santo Patrono);

4. **di stabilire** altresì che:

le Istituzioni Scolastiche, per far fronte alle esigenze derivanti dai rispettivi Piani dell'Offerta Formativa, possono definire eventuali adattamenti, debitamente motivati, del Calendario scolastico regionale, fermo restando il numero complessivo dei giorni di lezione fissati nel medesimo calendario, come specificato al punto 2), nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.297/94 e dal D.P.R. n.275/99. I suddetti adattamenti possono riguardare la data di inizio, nonché la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività didattiche, da compensare, in altri periodi dell'anno scolastico, attraverso congrue modalità e tempi di recupero;

le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare tempestivamente il proprio calendario, debitamente approvato, agli studenti, alle loro famiglie e alle istituzioni preposte all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari;

le Istituzioni Scolastiche sono tenute, altresì, a comunicare tempestivamente il proprio calendario, qualora modificato, con le relative motivazioni, al Servizio Istruzione e Università del Dipartimento Sociale-Enti Locali-Cultura;

5. **di dare mandato** al Dipartimento Sociale-enti Locali-Cultura, di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento;
6. **di demandare** al Dirigente del Servizio Istruzione e Università la correzione di eventuali errori materiali;
7. **di dare atto**, che il calendario proposto con il presente provvedimento potrà essere oggetto di possibile revisione, anche a seguito di eventuali interventi normativi nazionali e sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale;
8. **di stabilire** che il presente provvedimento non reca oneri a carico del Bilancio Regionale;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti di competenza;
10. **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURAT e sul sito regionale.



DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
DPG021009 Ufficio Diritto allo Studio Scolastico e Interventi 0 - 6 Anni

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Stefania Ciccone
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPG021009 Ufficio Diritto allo Studio Scolastico e Interventi 0 - 6 Anni
Stefania Ciccone
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
Alba La Barba
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPG DIPARTIMENTO SOCIALE ENTI LOCALI CULTURA SEDE PESCARA
Paolo Costanzi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A07 Formazione professionale; Istruzione; Ricerca e Università; Politiche Sociali; Enti Locali e Polizia Locale; Edilizia scolastica; Beni e attività culturali e di spettacolo.
Roberto Santangelo
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Allegato A_ Calendario 2025-2026 .pdf

Impronta B5580F974F9854C7D26DD1AD33EE35197C6CE559EB29F1EE5CE814ED5A67927C

**DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'****DPG021009 Ufficio Diritto allo Studio Scolastico e Interventi 0 - 6 Anni**

A pag. 1, al secondo punto del capoverso introdotto da "VISTI", dopo le parole "almeno 200 giorni;" DELE "- la determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni;" N. 1 postilla approvata dalla Giunta regionale. Il Segretario della Giunta regionale Dott.ssa Emanuela Murri



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
DPG021009 Ufficio Diritto allo Studio Scolastico e Interventi 0 - 6 Anni**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 20/05/2025 21:14:38

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 20/05/2025 21:34:10

Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 292 del 20.05.2025

Allegato A_Calendario scolastico 2025-2026

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-05-23/allegato-calendario-2025-2026.pdf>

Hash: 6612a04a98946892e2737d354a8f3687



GIUNTA REGIONALE

Il numero e la data della determinazione sono riportati nella marcatura di protocollo

DIPARTIMENTO **RISORSE**

SERVIZIO **ENTRATE**

UFFICIO **UFFICIO GESTIONE ORDINARIA TASSA AUTOMOBILISTICA**

OGGETTO: *Tassa Automobilistica Regionale anno tributario 2023. Formazione ruoli di cui al D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. ii. - Individuazione della data del 30 giugno 2025 quale termine perentorio di pagamento e di presentazione di istanze per la regolarizzazione del tributo.*

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con L.R. 6 febbraio 2025 n. 1 sono state approvate le Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2025);
- con L.R. 6 febbraio 2025 n. 2 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025–2027;

ATTESO CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 77 dell'11 febbraio 2025, sono stati approvati il Documento Tecnico di Accompagnamento ed il Bilancio Finanziario Gestionale e relativi allegati per il triennio 2025-2027;

VISTO l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria in armonia con la Costituzione e nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

VISTO l'art.17, comma 10, della legge n. 449/1997, che ha demandato alle Regioni a Statuto ordinario, dal 01/01/1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali;

RICHIAMATA la legge n.656/94 e il relativo regolamento DM n. 37/97 "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria", relativi alla facoltà della pubblica amministrazione di annullare atti che risultano illegittimi o infondati;

VISTO l'art.8 comma 2 del D.lgs. n.68/2011, il quale dispone che nei limiti di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato lo schema di *Accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche regionali periodo 01.01.2025 - 31.12.2025*;

PRESO ATTO CHE in esecuzione della richiamata DGR 935/2024, la Dirigente del Servizio Entrate ed il Presidente dell'Automobile Club d'Italia hanno provveduto a sottoscrivere l'Accordo di cooperazione predetto, comprensivo degli allegati, con effetti decorrenti dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025;

TENUTO CONTO che

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 29.06.2018 recante *“Lotta all'evasione e recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali. Proroga dell'affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione”* ha prorogato senza soluzione di continuità l'affidamento, disposto con DGR n. 506 del 15/09/2017, ad Agenzia delle Entrate Riscossione dell'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali della Regione Abruzzo sino al termine del 30.06.2019 e, comunque, sino all'adozione, da parte della Regione, di definitive determinazioni in ordine alle modalità di riscossione coattiva delle entrate regionali;
- l'articolo 2, commi 10-bis e 10-ter, della L.R. 11 febbraio 1999, n. 6 *“Norme in materia di tasse automobilistiche”*, come successivamente modificato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 2 gennaio 2022, n. 2, ha disposto che *“la Regione stabilisce in relazione alla tassa automobilistica regionale che l'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica regionale è contestuale all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori e può essere effettuato: a) mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662); b) mediante ordinanza ingiunzione, senza previa contestazione, emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). [...] la Giunta regionale, con propria deliberazione, esercita la facoltà di cui al comma 10-bis e ne stabilisce la decorrenza”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 02.08.2022, ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 2 della citata L.R. n. 6/1999, prevedendo che *“la modalità del recupero a mezzo ruolo senza previa contestazione delle partite irregolari relative alla tassa automobilistica regionale possa essere immediatamente utilizzata per tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, titolari di reddito di impresa, titolari di reddito di lavoro autonomo e esercenti attività agricole, e per tutte le annualità di imposta per le quali il predetto strumento del ruolo non esponga l'amministrazione regionale a rischi di prescrizione di crediti regionali”*;

TENUTO CONTO che

- il recupero della tassa automobilistica deve avvenire nei termini prescrizionali previsti dall'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, così come modificati dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge n. 60/86;
- in base al richiamato accordo di cooperazione per l'anno 2025 in essere con ACI per la gestione della tassa automobilistica regionale tramite l'applicativo NSTAR, la Regione è tenuta all'aggiornamento degli archivi e alla gestione complessiva delle posizioni tributarie anche mediante l'attività di assistenza ai contribuenti effettuata attraverso la gestione, istruttoria e definizione delle istanze presentate direttamente sullo *“Sportello Digitale Regione Abruzzo”*, al controllo delle posizioni fiscali irregolari, all'avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica, alla formazione delle minute di ruolo informatizzate ed al caricamento dei flussi sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero della tassa automobilistica;

- le eventuali istanze dei contribuenti per la regolarizzazione delle posizioni del predetto tributo anno tributario 2023, vanno presentate prima della formazione dei ruoli ai fini dell'aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche;

CONSIDERATO CHE il presente atto costituisce un avviso pubblico rivolto ai contribuenti, finalizzato ad informarli sulla possibilità di regolarizzare, entro e non oltre una data fissata, la loro posizione tributaria relativa alla tassa automobilistica dell'anno tributario 2023, mediante la puntuale verifica della propria posizione tributaria;

VALUTATO CHE entro il termine perentorio del **30 giugno 2025**, i contribuenti potranno procedere al pagamento della tassa automobilistica **anno tributario 2023**, ovvero presentare istanze alla Regione Abruzzo per la regolarizzazione della tassa automobilistica relativa al medesimo anno tributario;

RAPPRESENTATO CHE a decorrere **dal 1° luglio 2025**, verrà dato avvio alla procedura per la formazione dei ruoli per il recupero delle somme relative alle targhe che non risultano essere in regola con il tributo per l'anno 2023 e il contribuente, conseguentemente, regolarizzerà la somma dovuta per la targa di propria competenza iscritta a ruolo, ovvero oggetto di notifica di apposito atto di accertamento, mediante il pagamento della cartella esattoriale o del citato atto;

DETERMINA

per quanto sin qui premesso, che si intende integralmente richiamato:

- di stabilire il termine perentorio del 30 giugno 2025 quale data ultima per il pagamento della tassa automobilistica anno tributario 2023, ovvero per la presentazione, da parte dei contribuenti, delle istanze per la regolarizzazione della tassa automobilistica relativa al medesimo anno tributario, ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche;
- che a decorrere dal 1° luglio 2025, per il recupero delle somme relative alle targhe che non risultano essere in regola con il tributo, verrà dato avvio alla procedura per la formazione dei ruoli. Di conseguenza, il contribuente regolarizzerà la somma dovuta per la targa di propria competenza iscritta a ruolo, ovvero oggetto di notifica di apposito atto di accertamento, mediante il pagamento della cartella esattoriale o del citato atto.
- di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Lorenza De Antoniis

(firmato digitalmente)

L'ESTENDITRICE
Dott.ssa Cinzia De Michele
(firmato elettronicamente)

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Cinzia De Michele
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Villa Volpe" nel Comune di Giulianova (TE).
Ditta esercente Nobile Ernesto S.a.s.

**Conclusione dell'attività estrattiva e del ripristino ambientale
Aggiornamento Determinazione DPC025/418 del 06/11/2024**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA integralmente la Determinazione DPC025/418 del 06/11/2024 con la quale si è preso atto della conclusione dell'attività di coltivazione della cava sita in località "Villa Volpe" del Comune di Giulianova (TE), autorizzata con Determinazione Regionale DI3/108 del 12/02/2002 e successiva determinazione di modifica fasi lavorative n. DI3/23 del 21/02/2005 alla Ditta Nobile Ernesto S.n.c. di Nobile Michelangelo & C. P.IVA 00781850672 con sede in Mosciano S. Angelo (TE) in via Papa Giovanni XXIII, ora Nobile Ernesto – S.a.s. di Nobile Michelangelo & C. (stesso n. di P.IVA), identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 29, Particelle nn. 118-125-160-161-162-163-164-165-176-168-170-178-180-269-605, avendone acquisito e verificato la necessaria documentazione sulla regolarità del ripristino ambientale

ACQUISITA in data 15/04/2025 al prot. n. 159631/25 dalla ditta Nobile Ernesto S.a.s. di Nobile Michelangelo & C. con sede legale in Mosciano S. Angelo (TE) in via Papa Giovanni XXIII P.IVA 00781850672 la nota contenente la richiesta dell'inserimento nella summenzionata Determinazione di conclusione dell'attività di coltivazione della cava e svincolo polizza fideiussoria n. DPC025/418 del 06/11/2024 delle ulteriori Particelle catastali contenute nel D.P.G.R. n. 633 del 17/12/1999 e individuate catastalmente nel Comune di Giulianova (TE) al Foglio di mappa n. 29, ai numeri 117, 121, 122(parte) e 123(parte), non riportate, per mero errore materiale, nel successivo Decreto dirigenziale di ampliamento della cava n. DI3/108 del 12/12/2002;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 633 del 17/12/1999 con il quale è stata autorizzata una cava di ghiaia in Località "Villa Volpe" nel Comune di Giulianova (TE) alla ditta Nobile Ernesto Snc con sede legale in via Papa Giovanni XXIII - P.IVA 00781850672 (ora Nobile Ernesto S.a.s. di Nobile Michelangelo & C. (stesso n. di P.IVA) identificata in catasto al Foglio di mappa n. 29, Particelle n. 117, 121, 122(parte), 123(parte);
- il Decreto Dirigenziale n. DI3/108 del 12/12/2002 con il quale è stato autorizzato il summenzionato ampliamento della cava sita in loc. "Villa Volpe" nel Comune di Giulianova (TE) alla ditta Nobile Ernesto Snc, già autorizzata con il D.P.G.R. n. 633 del 17/12/1999 con l'aggiunta delle particelle individuate catastalmente al foglio di mappa n.29 particelle nn. 118-125-160-161-162-163-164-165-176-168-170-178-180-269-605;

- l'istanza della di chiusura della cava presentata dalla ditta Nobile Ernesto s.n.c. in Località "Villa Volpe" acquisita al protocollo regionale al n. 11488/AE del 28/12/2011 autorizzata con D.P.G.R. n. 633 del 17/12/1999 e successivo Decreto Dirigenziale di ampliamento n. DI3/108 del 12/12/2002 e Determinazione Dirigenziale di autorizzazione di modifica delle fasi lavorative n. DI3/23 del 21/02/2005;
- le polizze fideiussorie n. 216/04 della Soc. Ass. Etruria S.p.A. e n. 4277.00.27.27031687 della Soc. Assicuratrice Edile S.p.A., stipulate dalla Ditta istante a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;

RITENUTO necessario aggiornare la Determinazione DPC025/418 del 06/11/2024, in quanto non sono state richiamate le Particelle catastali n. 117, 121, 122(parte), 123(parte) identificate al Foglio di mappa n. 29 del Comune di Giulianova (TE) e autorizzate alla coltivazione di cava con il D.P.G.R. n. 633 del 17/12/1999;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato

- A. di dare atto** che la conclusione dell'attività di coltivazione della cava sita in località "Villa Volpe" del Comune di Giulianova (TE), a favore della Ditta Nobile Ernesto S.n.c. di Nobile Michelangelo & C. - P.IVA 00781850672 con sede in Mosciano S. Angelo (TE) in via Papa Giovanni XXIII, ora Nobile Ernesto – S.a.s. di Nobile Michelangelo & C. (stesso n. di P.IVA), di cui alla Determinazione DPC025/418 del 06/11/2024, si intende attinente:
- non solo le Particelle nn.118-125-160-161-162-163-164-165-176-168-170-178-180-269-605, Foglio di mappa n. 29, del Comune censuario di Giulianova, autorizzate con il Decreto di ampliamento DI3/108 del 12/02/2002;
 - ma anche, le Particelle nn. 117-121-122(parte)-123 (parte), Foglio di mappa n. 29, del Comune censuario di Giulianova, già autorizzate con precedente Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 633 del 17/12/1999;
- B. di stabilire** che restano valide tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nella su nominata Determinazione dirigenziale DPC025/418 del 06/11/2024;
- C. di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D. di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta esercente nonché, al Comune di Giulianova (TE) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Teramo;
- E. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Giuseppe Ciuca

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 -POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Bivio" nel Comune di CAMPLI (TE)
Ditta esercente: Orsini Maurizio
**Conclusione dell'attività di coltivazione della cava e svincolo
Polizza fideiussoria**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. DI3/83 del 10/11/2005 è stato autorizzato l'ampliamento di una cava di inerti nel Comune di Campoli (TE) in Località "Bivio", identificata catastalmente nel Comune di Campoli (TE) al Foglio di mappa n. 66, Particelle n. 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27 e 197, alla Ditta Orsini Maurizio con sede in Teramo, via Bellissario n. 6 - P. IVA 00755390671;

VISTA l'istanza di chiusura dei lavori della cava in oggetto, comprensiva di elaborati grafici e relazione sulle verifiche ambientali, trasmessa dalla Ditta esercente e acquisita al protocollo regionale il 11/07/2022 al Prot. n. 265658/22;

VISTO del rapporto di sopralluogo effettuato sull'area di cava in data 30/04/2023, nel corso del quale, è stato preso atto delle difformità al progetto di ripristino ambientale approvato, e conseguentemente sanzionate con verbale di accertamento e contestazione alla L.R. 54/1983 n. 06/2023 del 17/04/2023;

PRESO ATTO del Giudizio positivo del CCR-VIA n. 4430 del 05/12/2024, relativo al progetto di modifica del piano di ripristino ambientale proposto dalla Ditta;

CONSIDERATO che con nota prot. 447101/24 del 19/11/2024 il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Risorse Estrattive del Territorio ha ritenuto ammissibile il ripristino in variante effettuato dalla Ditta Orsini Maurizio esercente la cava in oggetto;

VERIFICATO, in sede di successivo sopralluogo effettuato in data 08/04/2025 che l'area di cava si presenta conforme agli elaborati tecnici e alle relazioni approvate con il richiamato Giudizio CCR-VIA n. 4430 del 05/12/2024;

PRESO ATTO della relazione istruttoria favorevole redatta dal tecnico istruttore dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e registrata al numero progressivo regionale. n. 5133/2025, relativa alla richiesta di chiusura della cava e svincolo della polizza fideiussoria, nella quale non sono stati riscontrati motivi ostativi da parte del tecnico istruttore alla chiusura della cava e allo svincolo della polizza fideiussoria sottoscritta a garanzia del mancato ripristino ambientale della cava;

RICHIAMATO il deposito cauzionale effettuato con polizza fideiussoria n. 1648020 emessa dalla compagnia Società Viscontea Coface Assicurazioni S.p.A. in data 30/09/2005 per un importo di Euro 60.000,00 stipulata dalla Ditta istante a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;

VISTA la L.R. 54/1983 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 29 "Risanamento Ambientale";

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra esposto, di considerare conclusa l'attività di coltivazione della cava, compresi i lavori di risanamento ambientale e, pertanto, di poter svincolare la relativa polizza fideiussoria;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- A. di prendere atto** della conclusione delle attività di coltivazione della cava sita in località "Bivio" del Comune di Campli (TE), autorizzata con Determinazione Dirigenziale DI3/83 del 10/11/2005 alla Ditta Orsini Maurizio con sede in Teramo, via Bellissario n. 6 - P.IVA 00755390671, avendo verificato che il ripristino ambientale della cava individuata nel Comune di Campli (TE) al Foglio di mappa n. 66 Particelle n. 13,14,15,16, 23, 24, 25, 26, 27 e197, avendo acquisito e verificato la necessaria documentazione sul ripristino ambientale;
- B. di liberare**, conseguentemente, la Ditta istante Orsini Maurizio dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale imposti con la polizza fideiussoria n. 1648020 emessa dalla compagnia Società Viscontea Coface Assicurazioni S.p.A. in data 30/09/2005 per un importo di Euro 60.000,00 stipulata dalla Ditta istante a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale della suddetta cava;
- C. di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D. di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta istante nonché al Comune di Campli (TE) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Teramo;
- E. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Giuseppe Ciuca

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DETERMINA n. DPE015/111 DEL 15/05/2025

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA – DPE015
UFFICIO DEMANIO IDRICO INVASI E SBARRAMENTI**

OGGETTO: Codice Univoco PE/D/4098. Ditta ARCI PESCARA APS. Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso ad uso igienico mediante n.1 pozzo ubicato in Via Primo Vere spiaggia libera lotto 1 nel Comune di Pescara (art. 22, Decreto 2/Reg./2023).

IL SERVIZIO PROCEDENTE

[omissis]

DETERMINA**1. CONCESSIONE**

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., si concede alla Ditta ARCI PESCARA APS con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 394 nel Comune di Pescara, Prov. PE. (P. IVA 01290950680) di derivare acqua, ad uso igienico mediante n.1 pozzo ubicato in Via Primo Vere spiaggia libera lotto 1 nel Comune di Pescara, Provincia di Pescara nella misura di:

- Portata media: 0,14 l/s.
- Portata massima: 0,5 l/s.
- Volume annuo complessivo: 1.500,00 mc/anno.
- Portata concessa in via precaria: 0,028 l/s.

2. DURATA

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determina di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni impartite dalle Autorità competenti e di quelle contenute nel Disciplinare Racc. n. 17 del 08/05/2025 registrato presso l'Agenzia delle Entrate sede di Pescara al n. 577 del 13/05/2025.

La scadenza è subordinata alla vigenza dell'Autorizzazione alla gestione dell'area demaniale marittima.

[omissis]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Marcello D'Alberto
(Firmato digitalmente)**



GIUNTA REGIONALE

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA

UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.9181101

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO:

Pratica PE/D/4106 - Ditta PETROL FUEL S.p.A.

Domanda per il rilascio della concessione in sanatoria alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso autolavaggio mediante n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Pescara in Viale Marconi 196.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 14, c. 1 del Decreto n.2/Reg./2023 recante “*Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica*” (BURA 18 agosto 2023, n. 130 Speciale),

DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso, corredato dalle seguenti informazioni:

- a) **Autorità concedente:** Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC017. PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it.
- b) **Oggetto del procedimento:** Domanda per il rilascio della concessione in sanatoria alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso autolavaggio mediante n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Pescara in Viale Marconi 196.
- c) **Servizio procedente:** Servizio Genio Civile di Pescara DPE015, Via Catullo n. 2, 65127 Pescara, PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it; Responsabile del procedimento: Ing. Mario Antonio Cerasoli e-mail: mario.cerasoli@regione.abruzzo.it.
- d) **Dati identificativi del richiedente:** Ditta PETROL FUEL S.p.A.
- e) **Data di presentazione della domanda:** acquisita al prot. RA/0079146/25 del 27/02/2025.
- f) **Portata massima e media di acqua richiesta:** max 0,50 l/s; med 0,185 l/s; volume 800 mc/anno.
- g) **Luogo di presa:** Comune di Pescara; Lat. 42,457778, Lon. 14,220361.
- h) **Quantità e luogo dell'eventuale restituzione:** non è prevista la restituzione.
- i) **Uso della risorsa idrica:** autolavaggio (art. 6 Decreto n. 2/Reg./2023).
- j) **Luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati** ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico e le modalità telematiche per accedere al fascicolo informatico: Servizio Genio Civile di Pescara – DPE015, Via Catullo n. 2, 65127 Pescara, domanda e allegati consultabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, ovvero consultabile telematicamente previa richiesta alla PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it (secondo le modalità previste dall'Art. 14, c. 5 del Decreto n.2/Reg./2023).
- k) **Termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali:** Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse, **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T. Ai fini dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di **30 (trenta) giorni**



GIUNTA REGIONALE

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA

UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.9181101

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., comprese le domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del medesimo avviso. Le osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Genio Civile di Pescara DPE015, all'indirizzo PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it.

- l) **Giorno e luogo della visita locale di istruttoria:** La visita locale di istruttoria di cui all'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023.
- m) **Data entro la quale deve concludersi il procedimento:** Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

L'Istruttore

Arch. Valeria Paolucci
[Firmato elettronicamente]

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Mario Antonio Cerasoli
[Firmato elettronicamente]

Il Dirigente del Servizio

Ing. Marcello D'Alberto
[Firmato digitalmente]

**GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017*Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti*

Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612

C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

Chieti, 04/03/2025

OGGETTO: Pratica: CH/D/(da assegnare). Ditta Ristorante “da IVA” S.r.l. Istanza di concessione di derivazione in sanatoria di acqua pubblica sotterranea per uso civile mediante prelievo da pozzo ubicato in località Chiaramilla, nel comune di Bucchianico (CH).

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 14, c. 1 del Decreto n.2/Reg./2023 recante “Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica” (BURA 18 agosto 2023, n. 130 Speciale),

DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso, corredato dalle seguenti informazioni:

- a) **Autorità concedente:** Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC 017 - PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it;
- b) **oggetto del procedimento:** domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche per uso civile tramite n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Bucchianico (CH) in località Chiaramilla, Fg. 24, particella 73;
- c) **Servizio Procedente:** Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile di Chieti – DPE017, Via Asinio Herio, 75, 66100 Chieti, PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it; Responsabile del procedimento: Arch. Stefano Suriani - e-mail: stefano.suriani@regione.abruzzo.it;
- d) **dati identificativi del richiedente:** D’Orazio Gianfranco, legale rappresentante della ditta Ristorante Da Iva, Località Chiaramilla– 66011 Bucchianico (CH);
- e) **data di presentazione della domanda:** 06/02/2025 acquisita al prot. del Servizio Procedente del Genio Civile di Chieti n. RA/52336/25 del 10/02/2025 e dichiarata procedibile in data 03/03/2025;
- f) **portata massima, media e volume complessivo annuo di acqua richiesta:** max 1,8 l/s, med. 0,19 l/s, volume 2.000 mc/anno;
- g) **luogo di presa:** Comune di Bucchianico (CH); lat. 42°18’28’’, lon. 14°09’27’’ (42.30783,14.15769).
- h) **quantità e luogo dell'eventuale restituzione:** restituzione non prevista;
- i) **uso della risorsa idrica:** civile per irrigazione di aree verdi (art. 6, co. 1 lettera f) Decreto n. 2/Reg./2023);
- j) **luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico e le modalità telematiche per accedere al fascicolo informatico:** Servizio Genio Civile di Chieti – DPE017, Via Asinio Herio, 75, 66100 Chieti, domanda e allegati consultabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, a partire dal trentesimo giorno a far data dalla

**GIUNTA REGIONALE****DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017***Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti*

Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612

C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

pubblicazione sul B.U.R.A.T., ovvero consultabili telematicamente previa richiesta alla PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it;

- k) **termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali:** eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse, **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T. Ai fini dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., comprese le domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del medesimo avviso. Le osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Genio Civile di Chieti DPE017, all'indirizzo PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it;
- l) **giorno e luogo della visita locale di istruttoria:** la visita locale di istruttoria di cui all'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023;
- m) **data entro la quale deve concludersi il procedimento:** Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il Responsabile dell'Ufficio
Arch. Stefano Suriani

Il Dirigente del Servizio
Ing. Vittorio Di Biase

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

V COMMISSIONE

“Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”

XII LEGISLATURA

SEDUTA DEL 15 APRILE 2025

Presidente: Paolo Gatti

Consigliere Segretario: Marilena Rossi

	ASS.		ASS.
Gatti Paolo		Mariani Sandro	
Verrecchia Massimo		Pepe Dino	
D'Addazio Leonardo		Taglieri Sclocchi Francesco	
Rossi Marilena		Cavallari Giovanni	
Prospero Francesco	x	Menna Vincenzo	
Marinucci Luciano	x	Di Marco Antonio	x
Di Matteo Emiliano		Pavone Enio	
La Porta Antonietta		Monaco Alessio	x
Mannetti Carla		D'Amico Luciano	
Scoccia Marianna			

Sono altresì pervenute deleghe dei Consiglieri: Mannetti delega Scoccia, D'Addazio delega Verrecchia.

RISOLUZIONE N. 19/Quinta Commissione

OGGETTO: << Adozione del test per la diagnosi precoce della leucodistrofia metacromatica (MLD)>>

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 19 del 14/03/2025 a firma dei Cons. D'Incecco e Mannetti recante: << Adozione del test per la diagnosi precoce della leucodistrofia metacromatica (MLD) >>

Udita l'illustrazione dei proponenti;

Visto l'art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

all'unanimità dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i Consiglieri: Gatti, Verrecchia, D'Addazio, Rossi Marilena, Di Matteo, La Porta, Mannetti, Scoccia, Mariani, Pepe, Taglieri, Cavallari, Menna e D'Amico.

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- la leucodistrofia metacromatica (MLD) è una grave patologia neurodegenerativa, rara (1,1 casi ogni 100.000 nati vivi nell'Unione Europea) e progressiva, provocata da mutazioni in un gene che determinano l'accumulo nel cervello e in altre parti dell'organismo di sostanze chiamate solfatidi;
- si distinguono tre principali forme cliniche di leucodistrofia metacromatica:
 - tardo-infantile (con insorgenza tra i 6 mesi e i 2 anni);
 - giovanile (a sua volta suddivisa in giovanile precoce, con insorgenza tra i 4 e i 6 anni, e giovanile tardiva, con insorgenza tra i 6 e i 12 anni);
 - adulta (con insorgenza dopo i 12 anni);
- tutte le forme di MLD comportano un progressivo deterioramento delle funzioni motorie e neurocognitive, con diversa gravità a seconda dell'età di insorgenza della malattia: le varianti infantile e giovanile sono le più severe. Nelle forme più acute, i bambini perdono le loro capacità nel camminare, parlare e interagire.

EVIDENZIATO CHE:

- oltre ad essere rara, e quindi poco conosciuta, la MLD, soprattutto nella sua fase iniziale, presenta sintomi generici e sfumati, spesso confondibili con quelli di disturbi più comuni: per queste ragioni, l'identificazione della patologia risulta essere particolarmente complessa;
- dall'indagine internazionale pubblicata sull'[Orphanet Journal of Rare Diseases](#) emerge che tutti i piccoli pazienti hanno dovuto attendere fino a di 3 anni di tempo per ottenere la corretta diagnosi. L'età media dei pazienti alla prima comparsa dei sintomi era di 2,8 anni, mentre quella alla diagnosi era di 4,3 anni: durante questo periodo di attesa il deterioramento motorio e cognitivo causato dalla malattia è stato incredibilmente rapido.

PRESO ATTO CHE:

- per la MLD esiste oggi una [terapia genica efficace](#), originariamente messa a punto all'Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget) di Milano: il trattamento è stato recentemente [approvato dalla Commissione Europea](#) e, da marzo 2022, è disponibile anche in Italia.

Il farmaco è indicato per i bambini con MLD tardo-infantile o giovanile precoce che ancora non abbiano manifestato i segni clinici della malattia, e per quelli affetti dalla forma giovanile precoce che, pur presentando le prime manifestazioni cliniche della malattia, siano ancora in grado di camminare in modo indipendente e non abbiano ancora presentato un declino delle capacità cognitive. Infatti, la terapia può prevenire o rallentare la degenerazione a carico del sistema nervoso se somministrata nelle fasi più precoci della MLD, ma è inefficace se la malattia è già in rapida progressione;

- i bambini che hanno ricevuto una diagnosi tardiva e che presentano già un deterioramento delle funzioni motorie e neurocognitive purtroppo hanno a disposizione solo cure palliative e la maggior parte di loro muore in età infantile;
- una diagnosi precoce di leucodistrofia metacromatica, quindi, è l'unico presupposto che può consentire ai pazienti un rapido accesso alle cure più appropriate, il che è fondamentale vista la rapida progressione della malattia. Di conseguenza, la possibilità che la MLD venga sistematicamente ricercata in tutti i nuovi nati acquisisce un valore inestimabile.

CONSIDERATO CHE:

- lo screening neonatale rientra tra i principali strumenti di medicina preventiva. Prevede un test da effettuare su un campione di sangue che viene prelevato dal tallone del neonato nei primi 3 giorni di vita. Il test permette di individuare diverse malattie genetiche metaboliche in maniera precoce per poter adottare un trattamento dietetico o farmacologico;
- in seguito alla legge 167, dal 2016 il test può essere svolto su oltre 40 malattie in tutto il territorio nazionale, tuttavia attualmente la MLD non rientra nelle patologie incluse nello screening neonatale;
- nel marzo 2023, la Toscana è stata la prima regione in Italia che ha avviato un test grazie alla coordinazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze e al finanziamento dell'Associazione Voa Voa! Amici di Sofia;
- dal luglio 2024, la Regione Lombardia ha avviato il test di screening neonatale per la MLD in 17 punti nascita grazie ad un progetto promosso dalla Fondazione Telethon e coordinato dall'Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi" di Milano.

VERIFICATO CHE:

- in Abruzzo, lo screening neonatale è stato attivato dagli anni '90 per due sole malattie, poi nel 2018, si è arrivati a 49 malattie, in applicazione della legge 167/2016 (screening neonatale esteso – SNE);
- il programma è affidato al Laboratorio di biochimica analitica-proteomica-endocrinologia e genetica medica, nel Centro di studi e tecnologie avanzate (Cast) dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara;
- il pannello di malattie rare oggetto di screening neonatale è in aggiornamento periodico da parte del Ministero della Salute. Nell'attesa di indicazioni nazionali sul nuovo pannello dello SNE, alcune regioni hanno già autonomamente esteso lo screening e, da giugno 2022, anche il laboratorio abruzzese ha promosso un progetto per l'inclusione di ulteriori malattie ancora non obbligatorie, tra le quali l'atrofia muscolare spinale (SMA);
- il pannello SNE in Abruzzo comprende oggi 56 malattie e questo rende la Regione un'eccellenza nel campo, essendo seconda in Italia per numero di malattie sottoposte a screening neonatale.

RITENUTO CHE:

- per i bambini affetti da leucodistrofia metacromatica la possibilità di una diagnosi precoce fa la differenza tra la vita e la morte, esistendo per tale terribile malattia una terapia efficace, ma solo se iniziata prima della comparsa dei sintomi;
- la Regione Abruzzo è sensibile al tema delle malattie genetiche e all'importanza della diagnosi precoce in tale ambito attraverso lo screening neonatale.

Per tutto quanto evidenziato in premessa

IMPEGNA**Il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore alla Salute**

1. ad adottare tutte le azioni necessarie per includere nel pannello di malattie rare oggetto di screening neonatale esteso (SNE) la leucodistrofia metacromatica (MLD), anche mediante accordi con associazioni e istituti scientifici che possano finanziare totalmente o parzialmente il progetto pilota;
2. ad informare periodicamente il Consiglio Regionale sulle azioni intraprese per l'avvio del progetto.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Marilena Rossi

IL PRESIDENTE

Paolo Gatti

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

V COMMISSIONE

“Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”

XII LEGISLATURA

SEDUTA DEL 29 APRILE 2025

Presidente: Paolo Gatti

Consigliere Segretario: Marilena Rossi

	ASS.		ASS.
Gatti Paolo		Mariani Sandro	
Verrecchia Massimo		Pepe Dino	
D'Addazio Leonardo		Taglieri Sclocchi Francesco	
Rossi Marilena		Cavallari Giovanni	
Prospero Francesco	x	Menna Vincenzo	
Marinucci Luciano	x	Di Marco Antonio	x
Di Matteo Emiliano		Pavone Enio	
La Porta Antonietta		Monaco Alessio	x
Mannetti Carla		D'Amico Luciano	
Scoccia Marianna	x		

Sono altresì pervenute deleghe dei Consiglieri: Marinucci delega Rossi M., La Porta delega Di Matteo.

RISOLUZIONE N. 21/Quinta Commissione

OGGETTO: << Provvedimenti a contrasto sul caro bollette >>

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 21 del 27/03/2025 a firma del Cons. Cavallari recante: << Provvedimenti a contrasto sul caro bollette >>

Udita l'illustrazione del proponente;

Visto l'art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

Accettata da parte del Presidente una rimodulazione proposta dal firmatario della risoluzione

all'unanimità dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i Consiglieri: Gatti, Verrecchia, D'Addazio, Rossi Marilena, Di Matteo (+ delega La Porta), Mannetti, Taglieri, Cavallari, Menna e Pavone.

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con decreto legge 19/2025 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio scorso) verrà riconosciuto, per il 2025, un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 25mila euro.
- secondo le stime del Governo, detta misura interesserà circa 8 milioni di famiglie, con uno stanziamento di 1,65 miliardi di euro.
- Lo sconto di 200 euro sulla bolletta sarà aggiuntivo per chi già percepisce il bonus sociale: si tratta, su base nazionale, di circa 3 milioni di famiglie con Isee fino a 9.530 euro (15mila euro con tre figli, 20mila con almeno quattro figli) che, in base alle norme attuali, hanno già diritto a uno sconto sulla bolletta della luce pari, per l'intero 2025, a 168 euro per i nuclei fino a due componenti (219 euro per quelli con tre e quattro componenti e 241 euro per quelli più numerosi).
- In Abruzzo, la crisi del caro-bollette sta colpendo duramente: 47.617 famiglie, pari a 105.923 persone, si trovano in condizioni di povertà energetica. Questo significa che l'8,4% della popolazione regionale fatica a sostenere le spese per luce e gas, una percentuale che colloca l'Abruzzo al nono posto in Italia tra le regioni più penalizzate dall'aumento dell'energia. Il profilo più comune tra chi si trova in difficoltà è quello di disoccupati, pensionati soli e lavoratori autonomi con entrate limitate.
- Non solo le famiglie, ma anche le microimprese stanno subendo il peso dell'aumento dei costi energetici. Queste realtà, che costituiscono il 95% delle attività economiche italiane, hanno pagato nel 2024 l'energia elettrica oltre due volte e mezzo in più rispetto alle grandi aziende. Il costo dell'energia per le piccole imprese è tra i più alti d'Europa: nel primo semestre del 2024, il prezzo per MWh in Italia era di 348,3 euro, contro una media UE di 294 euro, con un rincaro del 18,5%.

Rispetto ai competitor europei, le microimprese italiane pagano il 5,8% in più rispetto a quelle tedesche, il 38% in più rispetto alle francesi e il 43,2% in più rispetto a quelle spagnole.

Per tutto quanto sopra

SI IMPEGNA

Il Presidente della Giunta Regionale ed il componente della Giunta Regionale preposto:

- Ad intervenire, nei limiti delle possibilità del bilancio regionale, con nuove somme da destinare alle persone e famiglie abruzzesi con fascia non superiore a 9.530,00 euro (per le famiglie con massimo tre figli a carico e comunque non superiore a 20.000,00 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico), che vadano ad integrazione degli aiuti di Stato, attualmente in fase di stanziamento, per fronteggiare il fenomeno del caro bollette.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Marilena Rossi

IL PRESIDENTE

Paolo Gatti

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

V COMMISSIONE

“Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”

XII LEGISLATURA

SEDUTA DEL 15 APRILE 2025

Presidente: Paolo Gatti

Consigliere Segretario: Marilena Rossi

	ASS.		ASS.
Gatti Paolo		Mariani Sandro	
Verrecchia Massimo		Pepe Dino	
D'Addazio Leonardo		Taglieri Sclocchi Francesco	
Rossi Marilena		Cavallari Giovanni	
Prospero Francesco	x	Menna Vincenzo	
Marinucci Luciano	x	Di Marco Antonio	x
Di Matteo Emiliano		Pavone Enio	
La Porta Antonietta		Monaco Alessio	x
Mannetti Carla		D'Amico Luciano	
Scoccia Marianna			

Sono altresì pervenute deleghe dei Consiglieri: Mannetti delega Scoccia, D'Addazio delega Verrecchia.

RISOLUZIONE N. 25/Quinta Commissione

OGGETTO: << Conferma della deliberazione n.° 1985 del 14/10/2024 della ASL di Teramo relativa alla trasformazione della UOC di Ostetricia e Ginecologia del Val Vibrata. >>

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 25 del 16/04/2025 a firma dei Cons. Gatti, Di Matteo e Rossi Marilena recante: << Conferma della deliberazione n.° 1985 del 14/10/2024 della ASL di Teramo relativa alla trasformazione della UOC di Ostetricia e Ginecologia del Val Vibrata.>>

Udita l'illustrazione dei proponenti;

Visto l'art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;
a maggioranza dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i Consiglieri: Gatti, Verrecchia, D'Addazio, Rossi Marilena, Di Matteo, La Porta, Mannetti e Scoccia.

Si sono astenuti i Consiglieri: Mariani, Pepe, Taglieri, Cavallari, Menna, Pavone e D'Amico.

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- La delibera della ASL di Teramo del 14 ottobre 2024, n.º 1985 ha disposto la trasformazione e non la cancellazione della unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia in unità operativa semplice;
- La trasformazione della UOC in UOS non comporta una riduzione dei livelli assistenziali né un aumento della mobilità passiva verso altre strutture sanitarie in quanto vengono mantenuti e garantiti tutti i servizi sanitari;
- La trasformazione della UOC di Ostetricia – Ginecologia in UOS, determina una ottimizzazione delle risorse di personale medico e ostetrico facendo così fronte ad una carenza cronica, evitando il ricorso ad ordini di servizio ripetuti per la copertura dei turni;
- La creazione di due unità semplici spoke Val Vibrata direttamente collegate alla unità complessa hub Teramo rappresenta un modello di rete funzionale che permette di creare una ottimizzazione delle risorse e un miglioramento delle attività cliniche in un'ottica di gestione per intensità di cure;
- La possibilità che un unico direttore gestisca funzionalmente entrambe le strutture consente una migliore ottimizzazione delle attività chirurgiche compresa l'attività robotica

CONSIDERANDO CHE:

- L'aumento dei servizi offerti nel presidio Val Vibrata negli ultimi anni ha determinato sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo il rispetto del principio di equità nell'accesso alle cure;
- Presso il presidio Val Vibrata sono state istituite due unità operative di "Ostetricia e Ginecologia" e "Diagnostica ecografica di II livello";

- Presso l'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Val Vibrata è stato attivato un percorso di riabilitazione/rieducazione del pavimento pelvico per la cura dell'incontinenza urinaria e del prolasso utero-vaginale;
- Presso l'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia Val Vibrata è attivo il Centro della Menopausa, attualmente l'unico in funzione all'interno della nostra ASL;
- Nel territorio del distretto Val Vibrata verranno attivate ulteriori n. 2 sedi di Consultorio familiare - come potenziamento della Rete dei Consultori della ASL di Teramo -, funzionalmente collegate con le UU.OO. di Ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero;
- Nel presidio Val Vibrata insiste l'unica unità operativa della ASL di Teramo di proctologia convenzionata con l'Università degli Studi dell'Aquila, riferimento regionale ed extra regionale, che svolge attività diagnostica e trattamenti di patologie oggi in netto aumento utilizzando tecniche e apparecchiature all'avanguardia

EVIDENZIATO CHE:

- Il presidio Val Vibrata:
- è stato dotato di una TAC 128 strati di ultimissima generazione al pari degli altri presidi ospedalieri per un investimento pari a 835.127 euro
- è stato dotato di un telecomando di ultima generazione per un investimento pari a 354.100 euro
- sarà dotato entro i primi mesi del 2026 di una RMN 1,5 Tesla per la prima volta nella storia del nosocomio vibratiano per un investimento pari a 1.969.594 euro,

interventi per un investimento pari a 3.142.851 che determineranno un forte aumento della capacità diagnostica del presidio ospedaliero

RILEVATO CHE:

- Verranno aperti entro il corrente anno 12 posti letto di lungodegenza attraverso l'istituzione di una unità operativa semplice, dando una risposta operativa alla crescente richiesta di assistenza sanitaria per la popolazione anziana
- LA UOSD di cardiologia con il nuovo responsabile da poco insediato diventerà un centro di riferimento per la cura e la riabilitazione dello scompenso cardiaco unico nella nostra asl e nel panorama regionale
- Verranno attivati entro l'anno in corso due nuovi ambulatori di ematologia e di reumatologia incrementando così l'offerta sanitaria due patologie che oggi sono in forte crescita;

Il Consiglio Regionale**Per le motivazioni richiamate in narrativa****IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA**

- 1) A perseguire e portare a compimento tutte le attività fino ad ora messe in campo;
- 2) Monitorare i risultati dei cambiamenti organizzativi sul piano delle attività assistenziali garantite nonché delle eventuali ripercussioni sulla mobilità sanitaria;

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Marilena Rossi

IL PRESIDENTE

Paolo Gatti



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

PROVINCIA DI CHIETI

Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare – Espropri

oo

ESTRATTO DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO N. 3 del 28.04.2025 (ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii.)

**Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA AL KM 17+000 DELLA
S.P. N.150 “FONDO VALLE SINELLO 2”.**

Per ogni effetto di legge si rende noto che la Provincia di Chieti, con Decreto di Esproprio Definitivo n. 3 del 28 aprile 2025 adottato dal Dirigente del Settore 2, ha pronunciato a favore della Provincia di Chieti C.F. 80000130692, l'espropriazione dei beni immobili ricadenti nel territorio del comune di Carpineto Sinello (Ch), interessati dai lavori denominati "Interventi urgenti di sistemazione della frana al Km 17+000 della S.P. N.150 "Fondo Valle Sinello 2", così individuati nel catasto dei terreni del predetto Comune:

Foglio di mappa n. 13, particelle nn.: 4255, 4254, 4256, 4274, 4275, 4276, 4301, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 256, 258, 259, 4279, 4278, 4280, 4299, 4297, 4303, 4305, 4307, 4309, 817, 261, 260, 262.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili. L'opposizione del terzo avente diritto è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto; decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma indicata nel decreto stesso, in visione presso l'Ufficio per le espropriazioni della Provincia di Chieti.

La Responsabile del Servizio Patrimonio,
Valorizzazione Immobiliare ed Espropri
Arch. Maria Rosaria GRECO



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
 Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
 Provincia dei Cammini Religiosi

PROVINCIA DI CHIETI
Servizio Patrimonio, Valorizzazione Immobiliare – Espropri

oo

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO INDENNITÀ ESPROPRIATIVA
N. 4 del 08.05.2025

OGGETTO: D.M. n. 49/2018 – Annualità 2023 - Intervento di messa in sicurezza tratti di Strade Provinciali - Distretto n. 3. Realizzazione rotatoria sulla S.P. 82 San Vito – Lanciano in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. 80 traversa di Treglio

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2

Visti e richiamati:

- il Testo Unico sulle Espropriazioni, legge n. 327 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2010 n. 7 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 45 del 06.09.2022 con la quale è stata approvata la nuova Organizzazione Strutturale della Provincia di Chieti;
- il Decreto Presidenziale n.220 del 30.12.2002 con la quale venivano conferite alla sottoscritta dott. Ing. Paola CAMPITELLI le funzioni dirigenziali;
- Deliberazione di C.P. n. 49 del 21/12/2024 di oggetto: "Provvedimenti in ordine all'adozione da parte del Consiglio Provinciale del Bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, ai sensi dell'art. 165, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 55 della Legge 56/2014";
- la Deliberazione di C.P. n. 51 del 21/12/2024 di oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2027, ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, a seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci";

Premesso che:

- l'Amministrazione Provinciale di Chieti è l'ente promotore ed attuatore per l'intervento indicato in oggetto;
- l'intervento di cui all'oggetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria stradale da realizzarsi al confine tra i comuni di Lanciano e Treglio
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 125 del 12.10.2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità tecnico Economico dell'intervento in oggetto;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 24.04.2024 il Comune di Treglio ha ratificato l'atto di approvazione del P.F.T.E. sopra richiamato, ha adottato la variante al proprio strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e contestualmente ha disposto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati dall'intervento, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1103 del 06.11.2024 si è conclusa favorevolmente la conferenza dei servizi avente ad oggetto il progetto definitivo finanziato con D.M. 49/2018. Annualità 2023- Interventi di messa in sicurezza tratti di Strada Provinciale-Distretto 3. Realizzazione rotatoria sulla S.P. 82 San Vito – Lanciano in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. 80 traversa di Treglio, e nel contempo si è approvato il progetto definitivo con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001;
- Con Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2024 il Comune di Lanciano ha ratificato la suddetta Determinazione e contestualmente ha reiterato il vincolo preordinato all'esproprio.
- A seguito della suddetta Deliberazione Consigliare la Dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera avvenuta con la Determinazione 1103 del 06.11.2024 del Dirigente della Provincia di Chieti trova piena efficacia;
- Con determinazione Dirigenziale n. 1328 del 17.12.2024 si è approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
 Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
 Provincia dei Cammini Religiosi

Atteso che, con “Decreto Motivato n. 2 del 20 gennaio 2025, determinazione dell’indennità provvisoria e occupazione d’urgenza” veniva disposta l’occupazione d’urgenza dei terreni necessari per l’esecuzione dei lavori e veniva stabilita in via provvisoria l’indennità espropriativa;

Preso atto che con note conservate agli atti dell’Ufficio Espropri, veniva notificato alle ditte espropriande il suddetto Decreto Motivato e l’indennità espropriativa provvisoria offerta, con l’indicazione che nel caso di accettazione, avrebbero dovuto far pervenire, al protocollo dell’Ente, formale dichiarazione di accettazione dell’indennità e cessione dei beni;

Viste le dichiarazioni di accettazione dell’indennità espropriativa e cessione volontaria dei beni rese dalle ditte espropriande conservate agli atti dell’Ufficio Espropri;

Considerato che:

- ai sensi del comma 3 dell’art 22-bis del D.P.R. 327/2001, al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto l’acconto dell’80%;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, si rende necessario procedere ad ordinare il pagamento delle somme che sono state accettate;
- ai sensi dell’art. 35, comma 1, del DPR 8 giugno 2001 n. 327 le somme cui è disposta la liquidazione sono soggette alla ritenuta d’acconto del 20% a titolo di imposta, se ricedenti ricadenti all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici comunali;

Accertata la propria competenza all’emanazione del presente atto, ai sensi dell’art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

ORDINA

- che il Servizio Patrimonio, Valorizzazione Immobiliare ed Espropri, provveda al pagamento diretto dell’acconto pari all’80% delle indennità espropriative alle ditte concordatarie inerenti all’espropriazione dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, calcolate ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001, come riportato nella seguente tabella:

Pr	DITTA CATASTALE E/O PROPRIETARIO ATTUALE	DATI CATASTALI			DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE	INDENNITÀ TOTALE ACCETTATA	ACCONTO DA CORRISPONDERE 80%	RITENUTA DI ACCONTO 20%
		COMUNE	FOGLIO	PLL.A				
1	Pasquini Emidio	Lanciano	11	4301(parte) 4305(parte)	Prot. n. 4295 del 26.02.205	€ 26.003,25	€ 20.802,60	€ 4.160,52
2	Medical Center srl	Lanciano	11	4303(parte) 4311(parte)	• Prot. n. 5278 del 11.03.2025; • Prot. n. 5279 del 11.03.2025;	€ 3.053,00	€ 2.442,40	€ 448,48
3	Lombardi Fabio Lombardi Marco	Treglio	5	4348(parte)	Prot. n. 1808 del 28/01/2025	€ 1.331,25	€ 1.065,00	/

- che il presente provvedimento venga pubblicato, sul sito istituzionale della Provincia di Chieti e nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi del comma 7, dell’art. 26, del D.P.R. n. 327/2001 diventando esecutivo a tutti gli effetti di legge, decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, fatte salve eventuali opposizioni di terzi, proposte nei modi e nei termini di Legge.
Decorsi 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, senza che siano state prodotte opposizioni l’Ordinanza diventerà esecutiva.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2
 Ing. Paola CAMPITELLI



ABSOLUTE ENERGY S.P.A

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 2,760 MWp, localizzato nel Comune di Corfinio (AQ)

Io sottoscritto/a Alberto Pisanti in qualità di Amministratore delegato della Absolute Energy S.p.A. con sede legale in Via di Villa Emiliani, 10 -00197 Roma- P.IVA 17257021000, richiedo come menzionato in oggetto che si effettui la Pubblicazione del provvedimento autorizzativo PAS, codice pratica SUAP n. 17257021000-11032025-1152, relativa alla realizzazione di impianto fotovoltaico di potenza pari a 2,760 MWp, localizzato nel Comune di Corfinio (AQ).

RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis del D.lgs. 28/2011, di aver depositato in data 11/03/2025, presso il Comune di Corfinio (AQ), istanza di Procedure Abilitativa Semplificata (PAS), assunta al protocollo dell'Ente al n. REP_PROV_AQ/AQ-SUPRO/0026505 del 13/03/2025, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2,760 MWp, da realizzarsi nel Comune di Corfinio (AQ), e che, dato favorevole della provincia dell'Aquila, l'autorizzazione di cui sopra, depositata in data 11/03/2025, debba essere considerata come titolo idoneo, valido ed efficace.

Roma, 15/05/2025

Firma

Alberto Pisanti



Firmato digitalmente da:
PISANTI ALBERTO
Firmato il 15/05/2025 10:22
Seriale Certificato: 2115497
Valido dal 23/01/2023 al 23/01/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegati per Procedura Abilitativa Semplificata

Relazione illustrativa ed Elenco Elaborati

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-05-23/relazione-illustrativa-ed-elenco-elaborati-signed.pdf>

Hash: 112e022092c110c2bf62135e8fe354c9

Attestazione PAS

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-05-27/attestazione-pas-2-1.pdf>

Hash: 373b50dc0a99b575611b5f2d80382656

**ITALIAN SMART INVEST 5 SRL
VIA CESARE BRAICO 81
72100 BRINDISI (BR)**

OGGETTO: Riferimento Pratica Codice Rintracciabilità : 357419586 (da citare tale riferimento nell'oggetto della risposta)

Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 979 m su Strada Comunale denominata Via Del Pioppo, Strada Vicinale e terreni privati, nel Comune di Sant'Omero (TE), per la connessione di un impianto di produzione solare 900kW.

La società ItalianSmart Invest 5 con sede legale in Via Cesare Braico 81 – 72100 Brindisi (BR) C .F. e P.I. 03123860219, in persona del suo legale rappresentante Dupuy Edouard Gabriel Rene, in virtù dell'Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali “Avviso di avvio del procedimento” ai proprietari interessati dal progetto,

RENDE NOTO

La realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per la connessione di un impianto di produzione solare 900kW sito in Via Del Pioppo, Strada Vicinale e terreni privati nel Comune di Sant'Omero.

L'elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:
 - *Comune di Sant'Omero* : Strada vicinale e Via Del Pioppo.
- Fondi privati:
 - *Comune di Sant'Omero*: elencati nel Piano Particellare del progetto.

Si rende noto altresì:

- *che il soggetto promotore è la Italian Smart Invest 5 SRL con sede legale in Via Cesare Braico 81 – 72100 Brindisi (BR) C.F.03123860219*

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'Albo pretorio comunale, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto, al Comune di Sant'Omero, Area Tecnica, Settore Lavori Pubblici-Urbanistica, quale comune territorialmente competente, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Teramo, 31/03/2025

Dupuy Edouard Gabriel Rene
Il Legale Rappresentante



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it